

MESSAGGIO**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la legge sull'assicurazione statale obbligatoria
dei fabbricati contro gli incendi**

(del 4 dicembre 1945)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il problema dell'assicurazione statale contro gli incendi venne sollevato per l'ultima volta nel nostro Cantone or fanno circa dieci anni. Precedentemente era stato discusso numerose volte, nel corso del secolo passato, sotto l'evidente influsso dello sviluppo continuo dell'assicurazione statale negli altri Cantoni. Nel 1853 il Gran Consiglio votava poi un decreto legislativo istituente il monopolio dell'assicurazione incendi: lo stesso non venne però mai applicato.

La ripresa del problema dopo il 1935 condusse ad uno studio particolareggiato steso da uno specialista, il sig. Germond, già capo del servizio cantonale delle assicurazioni del Cantone di Vaud, e all'elaborazione di un progetto completo: si uniscono tali atti, aggiornati, al presente messaggio (annessi I e II). Il rapporto Germond del 22.12.1938 concludeva con la proposta di istituire l'assicurazione statale obbligatoria ed il monopolio, ma proponeva altresì di fissare il premio medio ad un livello notevolmente superiore a quello praticato dalle Società assicuratrici. Poichè l'istoriato della questione è già contenuto nel rapporto, riteniamo superfluo attardarci al riguardo.

I progetti del Dipartimento provocarono nel 1939 una memoria del Sindacato svizzero delle Compagnie di assicurazione contro gli incendi, la quale concludeva contro l'utilità del nuovo istituto. Diamo come annesso anche la memoria del Sindacato anzidetto (annesso III).

Le obiezioni esposte, l'esame attento delle statistiche, la proposta di fissare un tasso medio di assicurazione superiore a quello in uso, indussero il Dipartimento finanze a non portare innanzi il progetto, che, infatti, non giunse mai davanti al Consiglio di Stato e tanto meno davanti al Gran Consiglio.

Nel 1942 il rapporto Germond venne fatto aggiornare dal suo autore: ma non ebbe altro seguito. Un ulteriore aggiornamento è stato fatto quest'anno.

Le voci in favore dell'istituzione di un monopolio delle assicurazioni incendi e di un istituto statale non sono cessate in questo ultimo periodo. Ma scarsa importanza avrebbe questo fatto che, come si è visto, è ormai secolare, se le statistiche degli ultimi anni non indicassero un cambiamento di situazione notevole, anzi profondo, e non suggerissero l'idea che le condizioni sfavorevoli sottolineate dal rapporto della Società d'assicurazione e indicate d'altronde nel rapporto Germond, sono profondamente mutate.

Per dare una base sicura alla conclusione favorevole ad un'azione costruttiva nel campo dell'assicurazione cantonale contro gli incendi, abbiamo ritenuto utile partire, non dalle premesse del perito, favorevoli a tale istituto, bensì da quelle

delle Società di assicurazioni, contrarie per ragioni evidenti e degne d'esser prese in considerazione, di interessi.

La base del ragionamento delle Società di assicurazioni è la tavola dei premi incassati e delle indennità versate nel decennio fra il 1928 e il 1937.

Essendo passati altri anni, è però possibile aggiungere oggi anche i risultati dal 1938 al 1943. La tavola completa muta, così, totalmente di aspetto: il nuovo sessennio dà, infatti, un aumento notevole dei premi incassati ed una diminuzione cospicua degli indennizzi versati:

	<i>Capitale assicurato</i>	<i>Premi incassati</i>	<i>Indennizzi versati</i>
1928	1.028.149.120.—	687.794.—	207.617.— + 480.177.—
1929	1.043.517.461.—	723.993.—	518.175.— + 205.818.—
1930	1.151.541.880.—	748.541.—	321.529.— + 427.012.—
1931	1.201.498.159.—	776.844.—	354.614.— + 422.230.—
1932	1.238.936.877.—	790.880.—	851.160.— — 60.280.—
1933	1.286.893.199.—	803.491.—	730.855.— + 72.636.—
1934	1.330.626.482.—	835.870.—	780.043.— + 55.827.—
1935	1.352.488.560.—	821.406.—	1.089.531.— — 268.125.—
1936	1.367.979.263.—	839.757.—	614.560.— + 225.197.—
1937	1.394.843.175.—	871.601.—	663.343.— + 208.258.—
1938	1.415.533.244.—	888.249.—	486.393.— + 401.856.—
1939	1.457.928.854.—	898.270.—	288.809.— + 609.461.—
1940	1.497.139.107.—	940.427.—	273.105.— + 667.322.—
1941	1.524.782.539.—	962.532.—	293.000.— + 669.532.—
1942	1.598.101.901.—	1.029.353.—	558.789.— + 470.564.—
1943	1.708.975.668.—	1.128.272.—	666.575.— + 461.697.—

Dalla tavola limitata ai primi dieci anni, le Società di assicurazione, rilevano giustamente che a disposizione delle Società restano Fr. 1.768.740.— (media annuale Fr. 177.000.—) di cui Fr. 568.276.— versati al Cantone per tassa di spegnimento. Il rimanente importo di Fr. 1.200.000.— per le spese di provvigioni e le imposte è giudicato esiguo.

Lo stesso calcolo e lo stesso ragionamento portati sugli ultimi sei anni della tavola danno invece:

premi incassati	Fr. 5.847.103.—
indennizzi versati	> 2.566.671.—
	<hr/>
	Fr. 3.280.432.—
media annuale	Fr. 546.738.—

Invece di un residuo di Fr. 1.768.740.— per dieci anni vi è un residuo di Fr. 3.280.432.— per sei anni.

Questo importo non è più esiguo. Il miglioramento medio è di circa franchi 200.000.— che, ove si ammettesse la tesi secondo cui nei sei anni precedenti gli utili sarebbero stati nulli, rappresenterebbero il guadagno netto del sessennio successivo.

Si potrebbe obiettare che il periodo di sei anni sul quale sono allestiti questi calcoli fu particolarmente favorevole. A questa obiezione si deve anzitutto rispondere che l'andamento favorevole potrebbe derivare da una migliore organizzazione

del servizio di sorveglianza e spegnimento (ispezioni dell'antiaerea, organizzazione pompieri) e non da caso fortuito. Ma, anche trascurando questa considerazione, si può fare il calcolo non sugli ultimi 6 anni, bensì sugli ultimi 16 anni che contengono periodi differenti, ciò che presumibilmente elimina l'influsso dei fattori eccezionali favorevoli e sfavorevoli.

In questo caso si ottiene :

	<i>per 16 anni</i>
premi incassati	Fr. 13.747.280.—
indennizzi versati	» 8.698.098.—
	<hr/>
	Fr. 5.049.182.—
media annuale	Fr. 315.573.—

La differenza non è esigua e non è trascurabile. La variazione importante verificatasi nella curva degli indennizzi giustifica l'opinione che i premi medi fissati nel rapporto Germond 1942 non debbano più essere adottati e che il principale ostacolo economico alla fondazione di un istituto sia pertanto scomparso. Il rapporto Germond aggiornato conclude in questo senso.

Soprattutto devesi sottolineare la constatazione che nel 1939 le Società di assicurazione ritenevano vantaggioso continuare l'esercizio con un utile lordo di franchi 200.000.— annui, mentre oggi tale utile lordo è salito a circa mezzo milione.

Introducendo questa cifra nel preventivo presumibile presentato dalle Società per l'istituto statale (preventivo che non può essere tenuto per ottimista, data la sua origine), si conchiude che, anche abbassando il tasso medio da 85 a 65 cent. non vi sarebbe una perdita di Fr. 45.000.— bensì un utile ragguardevole.

Il problema riguardante la possibilità giuridica di istituire un monopolio statale per l'assicurazione incendi è stato esaminato dal perito nel suo rapporto e risolto in senso affermativo: non riteniamo di dover tornare sull'argomento, rinviando senz'altro al rapporto tecnico.

E' di notevole interesse per il Cantone Ticino rilevare quale estensione abbia ricevuto in Svizzera la formula dell'assicurazione cantonale contro gli incendi.

L'assicurazione incendi non è statale nei seguenti Cantoni: Uri, Svitto, Obwalden, Appenzello Interno, Ticino, Vallese e Ginevra. A Ginevra, tuttavia, la questione è allo studio (secondo una risposta ad interpellanza del consigliere di Stato Perréard in Gran Consiglio).

Gli istituti cantonali assicurano quindi la maggior parte degli edifici svizzeri: ne è diversamente solo in 5 Cantoni e 2 mezzi Cantoni.

La maggior parte degli istituti cantonali data dal principio dello scorso secolo; uno solo è della seconda metà del XIX secolo; uno (Grigioni) è assai recente (1907).

Questi istituti hanno avuto vicende diverse: la mancanza di esperienza, unita alla natura aleatoria dell'assicurazione, ha condotto, nel passato, a qualche rovescio.

Attualmente gli istituti cantonali sono prosperi e posseggono riserve ingenti: i pericoli sono fortemente diminuiti per il fatto che il sistema della riassicurazione è diventato generale, in modo che i rischi vengono distribuiti sopra una base assai estesa.

Il nostro Cantone, istituendo oggi l'assicurazione statale, potrebbe servirsi immediatamente delle esperienze fatte altrove nel campo delle assicurazioni cantonali

e se ne serve appunto con un prospetto steso dal Direttore di un istituto cantonale competente. Esso potrebbe, inoltre, immediatamente valersi delle facilitazioni offerte dalla riassicurazione presso l'Unione intercantonale.

Se la natura stessa dell'Istituto comporta dei rischi e se l'esperienza mostra che tali rischi si realizzano talora in misura eccezionale, si può d'altra parte affermare che l'organizzazione del servizio per la lotta contro il fuoco, l'esistenza di una riassicurazione intercantonale, la conoscenza delle condizioni in cui l'istituto deve funzionare costituiscono argomenti che attenuano il timore dei rischi futuri.

E' però opportuno far rilevare che nessuno può escludere un anno deficitario e che, la mala fortuna aiutando, tale anno potrebbe anche essere il primo.

Ma, se così accadesse, se lo sbilancio venisse proprio mentre non esistono riserve, non vi sarebbe motivo alcuno di allarme. L'esperienza dimostra che le perdite degli anni più disastrosi sono colmate senz'altro in pochi anni successivi.

Premesse queste brevi note di presentazione al rapporto tecnico e al progetto di legge per l'assicurazione statale obbligatoria contro gli incendi, proponiamo di approvare l'annesso progetto di legge.

Con tutta stima.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Bolla

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

Annexi :

- I. Rapporto sull'assicurazione contro gli incendi nel Cantone Ticino.
- II. Progetto di legge sull'assicurazione statale obbligatoria dei fabbricati contro l'incendio.
- III. Memoria del Sindacato svizzero delle compagnie di assicurazione contro gli incendi.

RAPPORTO

sull'assicurazione contro gli incendi nel Cantone Ticino

PARTE PRIMA

Introduzione

Da tempo i diversi partiti politici del Cantone Ticino reclamano l'istituzione di un'assicurazione mutua ed obbligatoria contro gli incendi. A tale scopo essi invocano la necessità di ritenere nel Cantone gli importanti capitali che passano alle compagnie ed i benefici di un'opera di solidarietà profittevoli agli interessi generali del paese. Per varie ragioni questa questione è stata lungamente differita.

Oggi, volendo dar seguito ai voti rinnovati dai rappresentanti del popolo, il Consiglio di Stato ha preso la decisione di esaminare questo importante problema.

Per il tramite del Dipartimento delle finanze, ha incaricato il sottoscritto di presentargli uno studio preliminare sull'introduzione d'una tale assicurazione.

Questo studio è riassunto nel presente rapporto.

RIASSUNTO STORICO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI

Istituti cantonali, compagnie private.

Per farsi un'idea dell'origine e dell'economia degli istituti di assicurazione contro gli incendi è necessario gettare un rapido sguardo al passato.

E' in Germania e nei paesi Scandinavi che vediamo sorgere, nel 17.mo secolo, le prime società mutue di assicurazione. Più tardi altri paesi istituirono società mutue o per azioni che diedero risultati degni di nota.

In Svizzera, sino alla fine del 18.mo secolo, era la beneficenza pubblica che soia soccorreva le vittime degli incendi. I Comuni che possedevano grandi proprietà forestali fornivano spesso e gratuitamente il legname necessario alla ricostruzione degli edifici.

E' verso la fine del 18.mo secolo che l'idea dell'assicurazione comincia a insinuarsi nelle menti. Nel 1782 la città di Zurigo fondò una cassa di assicurazione immobiliare contro gli incendi. Altri studi furono intrapresi, ma è solo dopo la restaurazione politica, ossia dopo l'Atto di mediazione del 1803, che i Cantoni crearono una serie di istituzioni di utilità pubblica, fra i quali figurano gli istituti cantonali di assicurazione contro gli incendi.

Il primo istituto di assicurazione fu fondato dal Cantone di Argovia nel 1805; altri Cantoni seguirono presto l'esempio. Nel 1813, in Svizzera, si contavano già 14 casse cantonali di assicurazione contro gli incendi dei fabbricati.

A lato delle assicurazioni cantonali, vennero costituite società private, mutue o per azioni. La prima società del genere fu la Società svizzera di assicurazione mobiliare, in Berna, creata nel 1826, basata sul principio della mutualità. In seguito si costituirono due società per azioni: l'Helvetia di San Gallo e la Basilese, fondate nel 1861 e 1862. Dobbiamo aggiungere che società estere praticavano l'assicurazione contro gli incendi già al principio del 19.mo secolo.

Il Cantone di Vaud fu il primo a creare una cassa cantonale di assicurazione mobiliare nel 1849.

Attualmente esistono in Svizzera: 24 società, delle quali 11 svizzere e 13 straniere, autorizzate a praticare l'assicurazione incendi, 21 casse cantonali in 18 Cantoni e tre casse locali di importanza minima.

Dobbiamo menzionare, di transenna, qualche società di riassicurazione la prima delle quali, la Società svizzera di riassicurazione, fu fondata nel 1863 e l'Unione di riassicurazione degli istituti cantonali, fondata nel 1910.

I primi istituti cantonali di assicurazione erano organizzati su basi semplici e in generale non presentavano garanzia speciale alcuna per i danni prodotti dai grandi incendi, all'infuori della percezione dei premi supplementari. La sola legge

sull'assicurazione di Glarona prevedeva la garanzia dello Stato per gli obblighi della sua cassa di assicurazione.

Dapprima, il principio dell'assicurazione cantonale non era che un riparto dei danni proporzionalmente al valore dei beni assicurati. L'assicurazione era già obbligatoria, eccezione fatta per certi rischi pericolosi.

Strana cosa: dopo la fondazione degli istituti di assicurazione, gli incendi divennero più frequenti ed il senso di inquietudine dei poteri pubblici si sostituì alla paterna fiducia dei fondatori. La causa era dovuta all'opinione errata di numerosi assicurati sulla funzione dell'assicurazione. Gli onesti si rendevano benissimo conto che un incendio mette in pericolo i beni e la vita stessa d'altri, imponendo nel contempo allo Stato ed ai coassicurati gravi oneri; ma v'era anche chi si preoccupava molto poco dei suoi concittadini e provocava, anche volontariamente l'incendio per ottenere sia un nuovo fabbricato sia una discreta somma. « Si paga appunto per questo », dicevano questi assicurati.

Le compagnie di assicurazione assicuravano i beni per un importo superiore al valore reale ed accordavano anche delle assicurazioni complementari per i fabbricati. Si dava così una assicurazione doppia o sovrassicurazione che permetteva all'assicurato, in caso di incendio, di arricchirsi. I Cantoni non potevano impedire tale anomalia, non possedendo alcun mezzo di controllo sulle polizze delle compagnie private.

Una reazione legislativa era necessaria; numerose riforme vennero successivamente apportate nel regime dell'assicurazione. Si stabilì in modo più esatto il valore di assicurazione ed il valore del danno; si lasciò una parte del danno a carico del sinistrato; si vietò l'assicurazione doppia, l'indennità veniva ridotta o rifiutata quando l'assicurato era accusato di negligenza o di colpa grave; la milizia del fuoco fu rinforzata, ecc.

Ma tutto ciò non bastò a consolidare il regime dell'assicurazione; faceva difetto soprattutto la riserva ed un sinistro grave poteva sconvolgere le finanze d'un istituto.

Il terribile incendio di Glarona, dell'11 maggio 1861, per poco non portò un colpo fatale all'idea stessa dell'assicurazione mutua cantonale. I danni raggiunsero la cifra di fr. 8.700.000.—. La cassa glaronese di assicurazione non poté pagare che una piccola parte dei danni che aveva coperti; lo Stato di Glarona dovette contrarre un prestito; la Confederazione vi partecipò per 1 milione; una sottoscrizione nazionale produsse in denaro ed in natura una somma di oltre 3 milioni.

Grazie a ciò fu possibile pagare ai sinistrati delle indennità varianti dal 60 al 95 % della perdita.

Questo incendio aveva dimostrato che il territorio dei piccoli Cantoni era insufficiente per assicurare il funzionamento delle casse di assicurazione. Occorreva una migliore ripartizione dei rischi d'incendio su un territorio più grande e la costituzione di importanti riserve per non essere costretti a ricorrere, dopo ogni incendio di una certa importanza, alle collette pubbliche.

Si reclamò dapprima la creazione di una cassa federale di assicurazione contro gli incendi, poi d'un concordato intercantonale. Per ragioni, che sarebbe troppo lungo esporre nel presente, queste proposte fallirono.

I partigiani dell'assicurazione libera ripresero l'offensiva; ed è appunto allora che si costituirono le due grandi compagnie di assicurazione Helvetia e Basilese.

Tuttavia, sotto la spinta degli avvenimenti, i Cantoni che avevano delle casse pubbliche si misero all'opera senza ritardo e studiarono la riorganizzazione dei loro istituti.

Da allora, una serie di riforme felici fu decretata: classificazione dei rischi più completa, ammissione del principio della riassicurazione, organizzazione della milizia del fuoco, disposizioni regolanti la costruzione dei fabbricati, ecc.

Nel 1884 il Cantone di Untervaldo (Basso) fonda un istituto di assicurazione dei fabbricati e, nel 1929, un istituto di assicurazione mobiliare; nel 1895 il Cantone di Glarona crea un istituto di assicurazione mobiliare. Nel 1903 gli istituti cantonali fondano un'associazione allo scopo di discutere e difendere i loro interessi; nel 1907 il Canton Grigioni crea un istituto di assicurazione dei fabbricati. Infine, nel 1910, è felicemente fondata l'Unione intercantonale di riassicurazione.

D'altra parte, se, verso la seconda metà del secolo scorso, le compagnie private offrivano in generale maggiori garanzie finanziarie delle casse cantonali, esse erano a volte oggetto di critiche vivaci da parte degli assicurati. Qualche Cantone aveva dovuto sottoporre le compagnie ad un controllo che si rivelò insufficiente. L'Autorità federale investita della questione decretò, con la legge del 25 giugno 1885, la sorveglianza sulle imprese private di assicurazione. Il 4 febbraio 1919 appare la legge federale sulle cauzioni delle compagnie di assicurazione. Inoltre, il 2 aprile 1908, il Governo federale crea una legge sul contratto d'assicurazione. Quest'ultima legge è importante; regola i rapporti tra l'assicuratore e l'assicurato, fissa le condizioni di assicurazione ed è, in certo modo, una legge di protezione per l'assicurato.

A fine 1942 le somme assicurate in costruzioni e mobilio ascendevano, per l'intera Svizzera, a circa 68 miliardi, dei quali 34 miliardi e 690 milioni coperti dagli istituti cantonali.

Alla medesima data la sostanza totale di questi istituti ammontava a 215 milioni in cifra tonda, ivi comprese le riserve per l'assicurazione degli elementi naturali; nel 1944 essa è di 219 milioni.

Si può dire con imparzialità che oggi tutti gli istituti cantonali si trovano in situazione prospera.

Le società private, impressionate dal rapido sviluppo degli istituti cantonali, tentano di restringere il campo d'azione di questi e di impedire la creazione di nuovi istituti. Esse avanzano una serie di argomenti che possono essere facilmente confutati.

Esaminiamo, nei punti principali, la situazione delle casse cantonali di assicurazione ed il confronto tra queste e le compagnie private.

OBBLIGATORIETA' E MONOPOLIO DELL'ASSICURAZIONE

L'uomo è per natura negligente ed imprevedente. Quanti sinistrati sono caduti nel bisogno per non aver saputo prendere a tempo le misure necessarie per essere assicurati ed assicurati sufficientemente contro i danni di ogni sorta. Generalmente sono i poveri, coloro ai quali la vita presenta le maggiori difficoltà, che trascurano i mezzi messi alla loro portata per la salvaguardia dei loro beni. In materia

di incendi è compito precipuo dello Stato il prevedere ed il prendere le disposizioni atte ad impedire che un sinistro possa provocare la rovina di parecchi suoi amministrati.

L'obbligatorietà dell'assicurazione è una necessità, ma per ottenere questa obbligatorietà è necessario un controllo, tanto nel caso di monopolio ceduto ad una compagnia o ad un sindacato di compagnie, quanto nel caso di monopolio dello Stato. Il sistema consistente nel decretare l'assicurazione obbligatoria, incaricando poi di questa assicurazione un assieme di compagnie è una soluzione delle peggiori: in questo caso Stato e Comuni devono sopportare grandi spese di controllo senza compensazione di sorta, mentre le compagnie ottengono diritti di una certa importanza senza spese di propaganda e senza ribassare il tasso medio dei premi.

Per contro, dall'assicurazione obbligatoria gestita direttamente dallo Stato derivano certi vantaggi innegabili: l'accentuazione del carattere sociale dell'assicurazione; la possibilità per lo Stato di riservare a scopi previdenziali tutti gli utili disponibili realizzati dall'assicurazione, senza supplemento di premio per l'assicurato; il maggior interesse che gli organi incaricati di controllare l'obbligatorietà avranno per l'esercizio del controllo quando questo torni a vantaggio d'un'assicurazione cantonale anziché d'un'assicurazione privata: si tratta infatti di vigilare non solo a che tutti i proprietari siano assicurati, ma anche a che il valore assicurato corrisponda al valore dell'oggetto.

Si obietterà adducendo i gravi difetti di certi servizi statali: irresponsabilità, ingerenza del potere politico, aumento del funzionarismo. Questi argomenti colpiscono l'opinione pubblica e non sempre senza ragione. Ma confrontare non significa aver ragione. Si possono citare molti servizi esclusivamente amministrativi, ad es. quello degli chèques postali, che hanno un funzionamento impeccabile, ciò che sta a provare come ad un'impresa pubblica sia possibile giungere ad un grado di rendimento pari almeno a quello di un'impresa privata. Del resto non è detto che nelle compagnie private sia bandita ogni burocrazia. Osservando da vicino si potrebbe constatare con meraviglia che grandi aziende private sono a volte più costose delle aziende ufficiali. Del resto, è naturale che un istituto d'assicurazione pubblico debba essere organizzato razionalmente, in maniera autonoma ed al riparo di ogni influenza od ingerenza politica. Questi principi sono generalmente applicati negli istituti cantonali svizzeri di assicurazione contro gli incendi.

Avremo occasione di ritornare più sotto sulla questione concernente il diritto spettante ai Cantoni di decretare l'assicurazione obbligatoria e mutua.

SOLIDITA' DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Le compagnie private criticano l'organizzazione delle aziende pubbliche, facendo osservare tra altro la poca sicurezza finanziaria che queste offrono ai loro assicurati. Vediamo.

Nessuno contesta che le condizioni d'esistenza d'un istituto d'assicurazione pubblico o privato devono essere tali che anche i sinistri gravi non possano infliggere perdite sproporzionate ai mezzi di cui dispone. Il cumulo dei rischi su un territorio ridotto può, se l'assicuratore o gli assicuratori non sono premuniti, trascinar seco delle catastrofi finanziarie. La storia dell'assicurazione ci offre in merito insegnamenti preziosi. Per lungo tempo tanto le compagnie quanto gli istituti pubblici erano amministrati in modo empirico. Tuttavia, a poco a poco, gli assicuratori

hanno tratto profitto dalle loro esperienze per migliorare e sviluppare i loro sistemi di assicurazione. L'ufficio federale delle assicurazioni non ha mai trascurato, ogni qualvolta si presentava l'occasione, di raccomandare la prudenza.

Al riguardo riconosciamo che durante lunghi anni gli istituti cantonali non hanno proceduto di pari passo con le compagnie. Nella prima metà del secolo 19.º, ed anche dopo, gli istituti non erano preparati a sopportare dei gravi sinistri; non possedevano nè riserve, nè riassicurazione. La Società svizzera di assicurazione mobiliare si trovava nell'identica situazione, con la superiorità risultante dalla maggior estensione del suo campo d'azione.

Dopo il grande incendio di Glarona, nel 1861, i Cantoni studiarono la riorganizzazione dei loro istituti. Ci si occupò tra altro della classificazione dei fabbricati, della polizza delle costruzioni, del servizio del fuoco e della creazione di fondi di riserva. Tuttavia gli istituti cantonali non potevano applicare il riparto dei rischi nè la legge delle probabilità, che è la base teorica dell'assicurazione. Si sentì il bisogno di cercare un rimedio a questo pericolo e si tentò di creare un concordato fra i Cantoni; l'intesa non fu raggiunta. In quest'epoca sorsero pure parecchie società per azioni d'assicurazione e di riassicurazione.

Più tardi qualche istituto fece il timido tentativo di riassicurare presso delle compagnie una parte del suo rischio, ma i contratti stipulati erano assai onerosi per gli istituti; di modo che la riassicurazione non ebbe lo sviluppo che si poteva desiderare.

Nel frattempo gli istituti costituirono delle riserve che si fecero sempre più importanti. Oggi (1944) l'importo totale di queste riserve ascende a 219 milioni. Questi importanti capitali sono investiti in modo conforme alle regole comunemente ammesse.

Nel 1903, gli istituti, grazie a circostanze favorevoli, si unirono in Associazione per la difesa dei loro interessi. Da quell'epoca l'Associazione lavorò senza posa al miglioramento degli istituti cantonali. Uno dei suoi compiti principali fu la fondazione d'una riassicurazione tra gli stabilimenti.

Dopo parecchie riunioni preparatorie di delegati, il 15 settembre 1910 fu costituita definitivamente l'Unione di riassicurazione degli istituti cantonali svizzeri di assicurazione contro gli incendi. In tal modo fu realizzata l'idea di concordato che per oltre mezzo secolo aveva preoccupato le Autorità cantonali e federali. Già sin dal principio sette istituti aderirono all'Unione, circostanza che permise di conferire a questa la forma giuridica prevista dagli articoli 678-715 C. O. Da allora l'Unione ebbe rapido sviluppo.

Nel maggio 1942, il Consiglio Federale ha accordato all'Unione la personalità giuridica (Corporazione intercantonale di diritto pubblico).

L'Unione ha iniziato la propria attività il 1. gennaio 1911. Nei primi tempi praticò soltanto la riassunzione detta di «quotità»; in seguito le sue basi si sono ampliate: oggi essa ammette la riassicurazione dei rischi scelti, degli eccedenti di sinistri od altro sistema che convenga a qualsiasi suo membro. Infine essa ha avuto cura di retrocedere a tre altri riassicuratori di primo ordine buona parte del suo portafoglio, ciò che la pone al coperto di ogni sgradevole sorpresa.

Le operazioni dell'Unione hanno costantemente registrato un corso favorevole. Dopo 34 anni d'esercizio, i risultati della sua attività sono i seguenti: numero di istituti cantonali riassicurati 20; importo della riassicurazione, ramo incendi, quotità 7 miliardi e 960 milioni; eccedenza di danni dopo sinistri, 14 miliardi e 903 milioni; ramo «altri danni» e «elementi naturali», quotità 7 miliardi e 110 milioni; riserva principale Fr. 6.500.000.—; capitale sociale o responsabilità statutaria Fr. 8.040.000.—.

Oggi, grazie alle sue entrate correnti, alle sue riserve ed alle sue riassicurazioni, l'Unione può sopportare un onere di oltre 50 milioni, ossia 16 volte l'ammontare medio dei suoi danni annuali.

L'organizzazione dell'Unione è fatta in modo da salvaguardare l'indipendenza degli istituti e non menoma affatto l'autonomia dei Cantoni. Al riguardo si è saputo girare le difficoltà presentatesi quando si trattò di discutere la questione del monopolio dell'assicurazione da parte della Confederazione.

Allo scopo sociale perseguito dall'Unione un lato morale va aggiunto che non è da disprezzare: la comunità di interessi consolida lo spirito di solidarietà tra gli istituti. L'aiuto vicendevole così compreso si confà alla natura dell'assicurazione cantonale.

A lato dell'Unione, qualche istituto cantonale è ancora riassicurato per una parte dei suoi rischi presso la compagnia svizzera di riassicurazione in Zurigo.

Riepilogando, da oltre un quarto di secolo gli istituti cantonali hanno raggiunto un grado di perfezionamento che consente loro di sostenere vantaggiosamente il confronto con le compagnie. La tecnica dell'assicurazione è da essi praticata sotto una forma un po' diversa da quella delle compagnie; ciò nondimeno essi sono in grado di offrire una sicurezza pari a quella delle compagnie private: in primo luogo dedicano tutte le loro cure alle misure preventive e di difesa contro il fuoco; essi fanno decretare ed applicare, dall'Autorità dei rispettivi Cantoni, leggi e regolamenti di protezione; accordano importanti sussidi per la lotta contro gli incendi; in secondo luogo, essi mantengono in un quadro modesto il loro sistema d'amministrazione ed accumulano forti riserve che realizzano la compensazione nel tempo; in terzo luogo riassicurano una buona parte dei loro rischi, per modo che, anche in caso di catastrofi, le loro riserve non saranno inghiottite. Così l'assicurazione cantonale si avvicina indirettamente al carattere d'universalità che è la base della assicurazione internazionale, a compensazione nello spazio.

Tassi dei premi.

Si sente dire sovente che i tassi dei premi degli istituti cantonali sono più elevati di quelli delle compagnie private. Ciò può essere vero se si parla di certi rischi buoni; è errato se si considerano i rischi cattivi; in complesso, come vedremo più sotto, la media dei tassi dei premi riferentisi agli istituti cantonali è inferiore a quella dei tassi delle compagnie.

Le società private hanno una classificazione di premi che esse considerano come perfettamente adattate alla probabilità dei rischi. Tuttavia, se si tiene conto delle spese di ogni genere, delle riserve necessarie e degli utili previsti, che devono essere proporzionati ai capitali assicurati e non alle indennità, questi premi non sono esattamente conformi agli oneri per ogni classe di rischi. Inoltre, per il fatto della concorrenza ed in vista dell'acquisizione di un rischio buono, gli agenti delle compagnie riducono a volte i loro tassi sotto la tariffa normale. In altri casi fanno pagare all'assicurato un tasso eccessivo e sproporzionato alla qualità del rischio. In generale, la tariffa delle società private sgravano gli assicurati che posseggono dei rischi buoni a spese degli altri.

Quattro istituti cantonali hanno mantenuto il premio unico, mentre gli altri hanno introdotto delle classi a seconda della costruzione, della copertura e della destinazione del fabbricato. Certi istituti hanno una classificazione assai sviluppata specialmente per i rischi industriali. Questa classificazione tiene generalmente conto

dello spirito di neutralità e di solidarietà che ha informato la sua elaborazione; un rischio buono sarà forse classificato a un tasso superiore, mentre che un rischio cattivo lo sarà a un tasso notevolmente inferiore, a quello delle assicurazioni private. Quest'ultimo punto è soprattutto importante per gli industriali e per gli agricoltori che posseggono fabbricati esposti.

Le società per azioni hanno tasse di premi che possono raggiungere i Fr. 18 ‰ (tariffa del sindacato delle compagnie); mentre i tassi massimi degli istituti cantonali non superano i Fr. 6 ‰.

Se si considerano soltanto casi speciali ed eccezionali, si troverà forse che il costo di una determinata polizza d'assicurazione cantonale è superiore a quello di un'assicurazione privata, ma, quale contro-partita, è facile dimostrare che molte polizze contratte presso delle compagnie hanno, per rischi identici, tassi di premio superiori a quelli degli istituti cantonali.

Quanto è certo e deve essere posto in evidenza è che il premio medio attualmente percepito dalle compagnie è di Fr. 0,13 per mille superiore a quello percepito dagli istituti cantonali. Secondo il rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni per il 1942, i premi lordi incassati furono i seguenti :

dalle compagnie	Fr. 0,84 ‰
dagli istituti cantonali	Fr. 0,71 ‰

Se si tien conto che gli istituti cantonali sopportano direttamente il bollo federale, che è di Fr. 0,05 ‰ per i fabbricati, mentre le compagnie lo fanno pagare dagli assicurati, la differenza in favore degli istituti è in realtà di Fr. 0,18 ‰. Senza parlare dell'importante rischio dei danni naturali, obbligatoriamente coperto dalla maggior parte degli istituti, mentre le compagnie si limitano ad accordare dei soccorsi alle vittime di tali danni.

L'accanita concorrenza che regna nell'assicurazione privata da qualche anno ha fatto ribassare il tasso medio dei premi delle compagnie. Ma le stesse non possono ridurre oltre tale tasso senza compromettere la loro situazione finanziaria. L'Ufficio federale delle assicurazioni non ha tralasciato, a diverse riprese, di richiamare la loro attenzione su questo punto e di invitarle alla prudenza.

Spese d'esercizio.

Le difficoltà d'acquisizione, aggravate dalla concorrenza cui abbiamo accennato, obbligano le compagnie a sopportare spese considerevoli per mantenere ed aumentare il numero dei loro assicurati e l'importanza del loro portafoglio. A lato d'una direzione centrale e di agenzie generali costose, numerosi agenti e sotto-agenti visitano il paese; la propaganda è enorme. Tutto ciò richiede spese che rappresentano oltre il 40 ‰ del prodotto dei premi.

Gli istituti cantonali hanno un'organizzazione più semplice; non conoscono spese d'acquisizione, godendo del monopolio. Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione degli istituti, la media delle spese di amministrazione, comprese le spese di perizia e di prelevamento, è stata, per il complesso delle casse cantonali, soltanto del 14 ‰ del gettito dei premi.

Si constata così, in favore degli istituti cantonali, una differenza di 26 ‰ nelle spese di amministrazione. Dove va questa differenza? Ai fondi di riserva per i giorni avversi e al versamento di sussidi o sovvenzioni per la lotta contro gli incendi. Nel 1943 questi sussidi hanno assorbito una somma di Fr. 7.673.000.—, cioè oltre il 29 ‰ del prodotto dei premi.

E' vero che a seguito d'una recente convenzione le compagnie sono tenute a pagare ai Cantoni, per la loro opera preventiva e di difesa contro gli incendi, un contributo di 5 cent. per ogni 1.000.— fr. di capitale da esse assicurato, ma ciò non rappresenta che un importo approssimativo di Fr. 1.694.000.—, ossia circa $\frac{1}{5}$ delle spese che gli istituti sopportano a tale scopo.

Se a tutto ciò si aggiunge che una parte degli utili realizzati dalle compagnie deve essere versato ai loro azionisti, ben si comprende perchè esse non possono mostrarsi, nelle loro sovvenzioni, così generose come gli istituti cantonali.

Questo confronto fa riflettere profondamente i Comuni, i Corpi pompieri e gli assicurati.

Considerazioni generali.

Le condizioni di assicurazione degli istituti cantonali sono molto liberali. Il regime della mutualità offre all'assicurato delle facilitazioni e delle garanzie di importanza almeno pari a quelle offerte dal sistema di assicurazione delle compagnie. L'assicurazione cantonale mutua va migliorando sempre più le sue condizioni verso gli assicurati. La regola che sempre più si tende ad applicare è la sollecitudine verso il sinistrato.

In generale l'assicurazione cantonale copre i danni causati dal fuoco, dal fulmine seguito o no da incendio, dalle esplosioni di gas o di sostanze che servono all'illuminazione ed al riscaldamento, dall'esplosione di motori e d'apparecchi a vapore; comprende pure i danni cagionati dalle misure prese per arrestare il sinistro; paga le spese necessarie alla conservazione delle parti non distrutte e per lo sgombero delle rovine. Sono pure assicurati, con o senza controprestazione del proprietario, gli alberi e le colture situati nelle immediate vicinanze dei fabbricati.

La maggior parte degli istituti cantonali sono stati in grado di introdurre nel loro campo di attività, senza soprapremio speciale, un rischio completamente nuovo: l'assicurazione dei danni causati dalle forze naturali, valanghe, frane, scoscendimenti, uragani ed inondazioni. Anche le compagnie sono state spinte ad occuparsi di questa questione: non hanno ammesso l'assicurazione conferente dei diritti all'assicurato, ma hanno consentito alla concessione di soccorsi volontari, senza prelevamento di premi supplementari.

L'assicurazione mutua ha pure preso una misura che è andata generalizzandosi: essa copre i danni causati agli edifici in costruzione sin dall'inizio dei lavori, a condizione che il proprietario sia al beneficio di un permesso a costruire.

In tutte le imprese di assicurazione la somma assicurata serve da base per la percezione del premio. Questo è anche il caso degli istituti cantonali per l'indennità a seguito di sinistro. La stima preliminare del fabbricato è stabilita da periti neutrali in base al valore di costruzione. Sono queste delle serie garanzie per l'assicurato, che non dovrà pagare premi inutili o esagerati e che avrà la certezza di ottenere, in caso di sinistro, l'indennità integrale della perdita. Le difficoltà che, a proposito del valore dei beni distrutti, sorgono solo dopo il sinistro, sono così evitate. Va da se che anche i creditori beneficiano di queste misure. Esistono due nozioni del valore di sostituzione dopo il sinistro a seconda che il fabbricato debba essere considerato oggetto d'uso od oggetto di scambio. Ne conseguono due valori distinti corrispondenti alle due destinazioni seguenti: un valore di costruzione o un valore venale. Se il fabbricato viene ricostruito, l'indennità corrisponderà al valore di costruzione d'un fabbricato simile e, al massimo, all'importo assicurato; se il fabbricato non viene ricostruito è il valore venale che fa stato per la fissazione

della perdita. Queste definizioni corrispondono del resto a quelle stabilite dalla legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908, che regolano le condizioni delle compagnie nei confronti dei loro assicurati. L'art. 63 di detta legge dice: « se il fabbricato non viene ricostruito, il valore di sostituzione non può essere superiore al valore venale ».

In nessun caso l'incendio deve rappresentare per l'assicurato l'occasione di realizzare un beneficio. L'assicurazione ha per scopo il risarcimento del danno e niente di più.

Il proprietario perde ogni diritto se è l'autore, l'istigatore o il complice d'un delitto che abbia provocato il sinistro. In caso di imprudenza o di negligenza grave, le compagnie possono invocare il decadimento totale dei diritti dell'assicurato, mentre la maggior parte degli istituti cantonali limita questo decadimento ad una determinata percentuale, ad esempio alla metà dell'indennità totale. A questo riguardo la pratica dell'assicurazione mutua è liberale. Tuttavia le clausole di decadimento non sono in alcun modo opponibili ai creditori ipotecari; qualunque sia la percentuale di decadimento, questi creditori hanno diritto al pagamento del loro credito. Disposizione questa che ha permesso di consolidare il credito immobiliare.

I servizi di prevenzione e di difesa contro i sinistri sono a carico dei pubblici poteri. Le compagnie private non intervengono in questo campo. Tuttavia esse traggono profitto da tutte le misure imposte dallo Stato e dai Comuni, relative alla costruzione dei fabbricati, alla milizia del fuoco e allo spegnimento degli incendi. Se oggi, per la lotta contro il fuoco, esse versano ai Cantoni il lieve contributo di 5 cent. per mille franchi di valore assicurato, si è perchè tale contributo è stato loro imposto. Questo contributo è del resto derisorio in confronto di tutte le spese che i poteri pubblici si impongono al riguardo.

Per contro, gli istituti cantonali hanno compreso che era tanto nell'interesse generale quanto nel loro proprio interesse estendere la cerchia della loro attività alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi. Per questi servizi parecchi istituti pagano con i loro mezzi ispettori ed agenti. Le misure prese dagli istituti sono numerose; esse comprendono tra altro :

nel campo della prevenzione : il controllo periodico dei fabbricati, l'ispezione dei camini, la trasformazione dei tetti combustibili e dei camini difettosi, la costruzione di muri para-fuoco nei gruppi di fabbricati esposti, l'installazione ed il controllo dei parafulmini, il controllo delle installazioni elettriche, dei depositi di materie infiammabili, dei garages, dei cinematografi e dei depositi di films, l'elaborazione di prescrizioni concernenti la polizia del fuoco, ecc.;

nel campo della difesa contro il fuoco : la posa di idranti e di serbatoi, l'acquisto del materiale di spegnimento e d'equipaggiamento, l'istruzione dei pompieri, l'assicurazione contro gli incidenti e le malattie dei pompieri, ecc.

Abbiamo detto che nel corso del 1943 gli istituti cantonali hanno versato in sussidi una somma di Fr. 7.673.000.— circa. Questa cifra non ha bisogno di commenti.

Il Cantone Grigioni, la cui situazione ha grande analogia con quella del Ticino, possiede un'istituto ufficiale per l'assicurazione dei fabbricati che ha iniziato la sua attività nel 1907. Benchè, a varie riprese, abbia dovuto sopportare dei sinistri considerevoli, questo istituto ha avuto uno sviluppo costante e si trova oggi in situazione prospera. Il Canton Grigioni assicura i danni causati dagli elementi naturali. Nel 1943, ossia 36 anni dopo la sua fondazione, esso presentava i risultati seguenti : capitale assicurato 1 miliardo e 558 milioni in cifra tonda; premi per-

cepiti Fr. 885.538.— Il tasso medio dei premi, che all'inizio dell'esercizio era di Fr. 0,90 ‰ ha subito riduzioni ed è attualmente, per il ramo incendi, di Fr. 0,57 per mille. L'attuale fondo di riserva è di 8 milioni e mezzo (esattamente franchi 8.456.925.—).

Questi sono, brevemente riassunti, i punti principali concernenti l'assicurazione contro gli incendi in Svizzera, che possono essere fatti precedere per facilitare il presente studio.

Non vogliamo negare che le compagnie, pur realizzando degli affari anziché delle opere sociali o filantropiche, hanno reso ai loro assicurati danneggiati dagli incendi i maggiori servizi. Ben dirette, esse generalmente ispirano ai loro clienti fiducia e sicurezza.

Ma dopo un esame oggettivo della questione abbiamo la convinzione che una assicurazione cantonale mutua può presentare ai suoi membri e alla comunità vantaggi superiori a quelli offerti dalle compagnie.

Premesso questo, riteniamo di dover trattare il problema speciale dell'assicurazione contro gli incendi nel Cantone Ticino.

Parte seconda

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA NEL CANTONE TICINO

Situazione attuale.

In questo Cantone l'assicurazione è unicamente libera. Non esiste un istituto ufficiale. I proprietari che desiderano assicurare i loro beni contro gli incendi possono rivolgersi alle numerose compagnie autorizzate ad esercitare la loro industria in Svizzera. Tuttavia il fuoco ha causato numerosi danni in tutte le regioni del Cantone. Ad eccezione di qualche industriale, sono soprattutto gli abitanti dei villaggi e delle frazioni i maggiori danneggiati da questo flagello. La mancanza di una assicurazione o delle assicurazioni insufficienti ne hanno gettati molti nel bisogno.

L'Autorità cantonale si è occupata della questione a varie riprese. Già nel 1853 venne decisa l'istituzione di un monopolio che non funzionò mai. Richiamiamo al riguardo le mozioni Censi, del 1897, Bertoni, del 1905 e Marazzi del 1912.

Da qualche anno, di fronte ai numerosi incendi scoppiati un po' dappertutto, i proprietari, nella loro grande maggioranza, si sono avveduti della situazione ed hanno contratto delle assicurazioni presso le compagnie.

Oggi i beni assicurati, fabbricati e mobili, ammontano a circa 1 miliardo e 708 milioni. Questa somma rappresenta evidentemente una grandissima parte dei beni assicurabili, ma ignoriamo completamente quanto non è assicurato contro il fuoco. In proposito abbiamo potuto constatare che in un piccolo paese di montagna tre o quattro fabbricati non sono assicurati; la chiesa parrocchiale di un certo valore figura tra questi; questo edificio che sorge a ridosso d'altri fabbricati rappresenta tuttavia un certo pericolo; in caso di sinistro la parrocchia incontrerebbe delle difficoltà nel raccogliere i fondi necessari alla sua ricostruzione. Questo semplice esempio, preso tra parecchi, non basta forse a dimostrare che in difetto d'un

controllo efficace l'assicurazione libera non raggiunge lo scopo che i poteri pubblici hanno il dovere di prevedere?

Per queste ragioni e per le considerazioni più sopra esposte riteniamo che il Cantone Ticino farebbe opera utile creando un istituto d'assicurazione mutua contro gli incendi. Si tratta innanzitutto d'una questione interessante l'economia nazionale, la cui realizzazione venne già auspicata dalle generazioni precedenti. Lo spirito di solidarietà che unisce gli abitanti del Ticino saprà trionfare sulle opposizioni e sulle resistenze.

Diritto o competenza.

Abbiamo citato più sopra la legge federale del 23 giugno 1885 concernente la vigilanza sulle aziende private in materia d'assicurazione e quella del 2 aprile 1908, che regola i rapporti giuridici tra l'assicuratore e l'assicurato.

L'art. 1 della legge del 25 giugno 1885 prescrive tra l'altro quanto segue :

« Resta riservato ai Cantoni il diritto di emanare delle prescrizioni di polizza in materia di assicurazione contro gli incendi, come pure di richiedere dalle compagnie di assicurazione contro gli incendi un equo contributo alle spese occorrenti alla polizza del fuoco ed al servizio di sicurezza contro gli incendi. Contro le imposizioni di questa natura è dato diritto di ricorso al Consiglio Federale ».

« Restano parimenti riservate le disposizioni legislative dei Cantoni relative alle aziende cantonali di assicurazione ».

A tenore del suo art. 101 la legge del 2 aprile 1908 non è applicabile : 1) ai contratti di riassicurazione; 2) ai contratti stipulati da associazioni non sottoposte alla sorveglianza della Confederazione.

Infine l'art. 103 della legge citata del 1908 prescrive al capoverso 2 : « Restano tuttavia riservate le disposizioni di diritto cantonale che regolano l'assicurazione negli istituti di assicurazione organizzati dai Cantoni ».

Nel 1907 una forte opposizione si manifestò nel Canton Grigioni contro la creazione di un istituto cantonale di assicurazione. Questa legge decretava, tra altro, che i contratti di assicurazione contrari al monopolio erano dichiarati nulli a partire dal 1. gennaio 1912. Dodici compagnie di assicurazione costituite in sindacato ricorsero al Tribunale federale, domandando che diverse disposizioni della nuova legge fossero dichiarate contrarie al diritto federale e pertanto annullate : 1) in quanto esse limitavano il diritto delle società di esercitare la loro industria nel Cantone per la durata della concessione federale; 2) in quanto esse costringevano le compagnie di assicurazione a liquidare i contratti in vigore, senza alcuna indennità. Con sentenza 16 novembre 1911 il ricorso fu respinto. Ecco, in breve, gli argomenti addotti dal Tribunale federale a sostegno della sua decisione: L'art. 34 della Costituzione federale conferisce solo alla Confederazione il diritto di legiferare in materia di assicurazione. La Confederazione ha emanato la legge del 1885 concernente la vigilanza sulle aziende private, ma questa legge non accorda nessun diritto alle società autorizzate e si limita a controllare se le compagnie adempiono le condizioni richieste. Nessuna legge federale si oppone al monopolio dell'assicurazione da parte di un istituto pubblico cantonale nè al diritto dei Cantoni circa l'impiego dei mezzi necessari all'applicazione delle norme previste da tale istituto. D'altra parte, l'art. 31 della Costituzione federale, concernente la libertà d'industria, non può rappresentare un ostacolo all'istituzione dell'assicurazione da parte

dello Stato, nè conferire alcun diritto a risarcimento per la rescissione di contratti privati.

Così, per disposizioni della legislazione federale, e secondo tutte le interpretazioni ufficiali, (vedi anche al riguardo i decreti del Consiglio Federale del 1. febbraio 1895 e 27 gennaio 1911, compagnie di assicurazione contro Glarona e Grigioni) lo Stato assicuratore realizza un'opera sociale per il bene pubblico, mentre le compagnie esercitano aziende private aventi per iscopo il lucro.

La concessione federale accordata alle compagnie non le autorizza ad erigersi a Stato nello Stato e ad opporsi alle leggi cantonali.

Anche se l'assicurazione è facoltativa, i diritti dello Stato non sono nulli. Come potrebbero le compagnie decretare ed imporre le misure necessarie di prevenzione e di difesa? L'azione dell'Autorità protegge tanto gli interessi degli assicuratori quanto quelli degli assicurati. Lo Stato ha inoltre il diritto di controllare i contratti di assicurazione stipulati tra singoli ed aziende private (dec. del Tribunale Federale del 16 ottobre 1913, Basilese contro Grigioni).

Ne consegue che il Cantone Ticino può oggi istituire una cassa di assicurazione cantonale obbligatoria e mutua, senza incontrare ostacoli di natura giuridica. Su questo punto l'autonomia del Cantone è completamente salvaguardata.

L'organizzazione di tale assicurazione non essendo prevista dalla Costituzione cantonale, si dovrà molto probabilmente sottoporre alla ratifica del popolo la legge uscita dalle deliberazioni dell'Autorità legislativa.

Campo d'attività dell'istituto cantonale.

Ci si può domandare se sia possibile conglobare nel progetto d'istituzione cantonale l'assicurazione contro gli incendi per i fabbricati e quella mobiliare, come pure l'assicurazione per i danni causati dalle forze naturali, come già esiste in altri Cantoni.

Ma l'impresa sarebbe vasta e tutti questi rischi accumulati sarebbero grandi. Infatti non bisogna dimenticare che un istituto nuovo nel Canton Ticino non avrebbe, da principio, nè i mezzi finanziari nè l'esperienza che si acquista soltanto con il tempo. Inoltre non sarebbe conveniente, di primo acchito, gravare gli assicurati con premi troppo forti.

Per queste ragioni e per altre di tattica, riteniamo che per il momento non bisognerebbe prevedere che l'assicurazione dei fabbricati. Col tempo l'istituto cantonale potrà sempre, quando lo riterrà utile, introdurre nel suo raggio d'azione l'assicurazione mobiliare e quella contro i danni naturali.

E' fatta tuttavia riserva per quanto è al riguardo previsto al capitolo « elementi naturali » più sotto.

Contemporaneamente alla creazione di una cassa di assicurazione per i fabbricati potrà essere stabilito un controllo delle polizze di assicurazione mobiliare contratte presso le compagnie. Questo controllo gioverebbe certamente agli interessi sia dell'istituto sia degli assicurati.

Natura giuridica ed amministrazione.

Conviene creare un istituto autonomo avente la personalità giuridica. Si tratterà di un'amministrazione indipendente dagli altri organi dello Stato, posta però sotto il controllo e la sorveglianza di un Dipartimento cantonale. Il Consiglio di Stato ne assume l'alta direzione; prende le decisioni importanti dietro rapporto del

Capo dell'istituto e del Capo del Dipartimento competente. La personalità giuridica realizza con maggior forza la separazione precisa tra beni dello Stato e riserve dell'assicurazione mutua e facilita l'investimento e la gestione dei capitali.

L'organizzazione dell'istituto sarà semplice, razionale e conforme all'oggetto; la Direzione sarà esperta, diligente ed imparziale; essa applicherà la legge con prudenza e fermezza. Dopo i primi tempi durante i quali si tratterà di stabilire il valore di assicurazione di tutti i fabbricati del Cantone e di allestire i registri di assicurazione, l'ufficio centrale, che si potrebbe denominare « Istituto cantonale di assicurazione » potrebbe facilmente svolgere il lavoro con due o tre impiegati, le cui attribuzioni si estenderebbero pure al controllo della polizia del fuoco. L'assicurazione avrà inoltre i suoi organi esterni, ossia una commissione di esperti ai fini della liquidazione dei danni per distretto od un rappresentante per distretto o per comune. I rappresentanti distrettuali o comunali serviranno da intermediari tra la sede centrale e gli assicurati. I commissari saranno preferibilmente tra le persone pratiche in materia di costruzione dei fabbricati (architetti, impresari, ecc.). Per operare con maggiore uniformità, le commissioni potrebbero essere presiedute da uno speciale perito scelto per l'intero Cantone. Queste commissioni di stima e di esperti saranno indipendenti dalle commissioni di stima ai fini dell'imposta fondiaria, poichè si deve evitare che i valori d'assicurazione possano essere utilizzati per il calcolo dell'imposta; le competenze di queste commissioni non saranno le medesime: le prime stimano i fabbricati in base al loro valore di costruzione mentre le seconde li stimano in base al loro valore di scambio e di reddito. I rappresentanti distrettuali o comunali potrebbero essere scelti tra i magistrati, funzionari ed impiegati dello Stato e dei Comuni. In più della loro retribuzione ordinaria essi percepirebbero degli onorari commisurati al lavoro compiuto. Si eviterebbe così l'assunzione di nuovi funzionari, ad eccezione dei due o tre impiegati della sede centrale. Ne è da temere l'incapacità professionale degli agenti; questi sapranno applicare la legge nel suo spirito e mostrarsi benevoli verso gli assicurati.

E' ben inteso che tutte le spese concernenti l'assicurazione andranno a carico di questa amministrazione. L'istituto d'assicurazione potrà vivere con mezzi propri e con spese generali pari al terzo di quelle delle compagnie specializzate.

Estensione dell'assicurazione.

Il principio fondamentale è quello dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli incendi per tutti i fabbricati del Cantone, senza eccezione. Tuttavia le cascine isolate in montagna di valore inferiore a Fr. 500.—, le costruzioni leggere previste all'art. 677 del CCF. e quelli che servono alla fabbricazione ed al deposito di esplosivi possono essere escluse.

I Comuni vigilano, sotto il controllo dell'istituto, a che questa obbligatorietà sia strettamente osservata. Essi danno comunicazione all'Istituto di tutti i fabbricati la cui costruzione è stata da loro autorizzata.

Le costruzioni, ricostruzioni o trasformazioni sono assicurate d'ufficio dal momento della concessione dell'autorizzazione senza altra formalità. Ciò costituisce una garanzia per il proprietario anche se egli tralascia di presentare la domanda di assicurazione.

E' giusto assimilare a questi fabbricati, agli effetti dell'assicurazione, le opere esterne infisse, facenti parte del fabbricato o in prossimità immediata, come pure gli alberi e le colture che sorgono nelle vicinanze immediate e che possono essere danneggiati o distrutti da un incendio.

I rischi assicurati sono quelli causati dal fuoco, dal fulmine, da certe esplosioni e dalle misure prese per combattere il sinistro. Saranno parimenti messe al beneficio dell'assicurazione le spese che in caso di sinistro sono occasionate dai lavori di protezione e dallo sgombero dei detriti, come pure le spese derivanti dalle misure prese per la conservazione di parti di fabbricati non distrutte, riservate le disposizioni previste dalla legge.

Certi danni causati dagli elementi naturali possono formare oggetto di indennità, sussidi o soccorsi, a seconda delle prescrizioni della legge. Vedi in merito il capitolo seguente.

E' prevista così una estesa copertura dei rischi assicurati dall'istituto; d'altro lato, le formalità sono ridotte al minimo indispensabile.

Va da sé che l'istituto non risponde per certi danni che non rientrano nel suo quadro di assicurazione, quali gli incidenti d'esercizio, nè per i sinistri dovuti alla guerra, alle rivolte, ai terremoti, alle eruzioni vulcaniche; questi avvenimenti possono causare tali disastri che tutti i mezzi dell'istituto potrebbero essere inghiottiti in un colpo. Del resto, nessuna impresa di assicurazione accetta l'ammissione di questi rischi nel suo raggio d'azione.

Valore d'assicurazione e fissazione dell'indennità.

Entriamo nell'intimo di ogni legge di assicurazione. Infatti la somma assicurata è la base non solo per la percezione del premio, ma soprattutto per l'indennità in caso di sinistro, ciò che costituisce una seria garanzia per l'assicurato e per i suoi creditori. L'assicurazione deve avere per scopo il risarcimento del danno effettivamente provato, danno stimato in base al valore del fabbricato al momento del sinistro, senza considerazione per il futuro mancato reddito o per ogni altra conseguenza indiretta dell'incendio; d'altro lato, l'assicurazione non deve mai rappresentare per l'assicurato una causa di lucro.

Il valore d'assicurazione fissato dalla commissione di esperti è determinato in base al valore di costruzione d'un fabbricato simile, tenuto conto, presentandosi il caso, delle diverse cause di minor valore, quali la vetustà, i difetti di costruzione, la cattiva manutenzione. Al proprietario è dato sempre diritto di ricorso contro le decisioni della commissione.

Sarà necessaria una stima generale. Questa dovrà fornire dati il più possibilmente esatti; in caso contrario si vedranno sussistere gli errori attuali, volontari o no, della « sovrassicurazione » e della « sottoassicurazione », ambedue pregiudicevoli ai ben intesi interessi degli assicurati. Questo tema richiede una breve spiegazione: in caso di sovrassicurazione, l'assicurato paga un premio troppo elevato e, in caso di incendio, l'indennità è ad ogni modo ridotta al valore rappresentato dal fabbricato al momento del sinistro. (Vedi al riguardo gli art. 51 - 52 - 62 - 63 della legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908, ai quali le compagnie sono tenute a riferirsi). In caso di sottoassicurazione, il proprietario corre il rischio di subire una perdita sensibile, il danno essendo rifiuto nella proporzione esistente tra l'importo assicurato ed il valore di sostituzione (art. 69, II. capoverso, legge citata).

Nel caso di incendio, il valore di sostituzione è calcolato in base al valore rappresentato dal fabbricato al momento del sinistro (valore di costruzione o valore venale), conformemente alle norme più sopra esposte, a pag. 9 al cap. delle « considerazioni generali ». Queste norme sono fondamentali in materia di assicurazione

contro gli incendi; tanto le compagnie private quanto gli istituti cantonali non possono scostarsene.

In caso di distruzione parziale, l'indennità è calcolata in base alla proporzione esistente tra la parte distrutta ed il valore totale. Tuttavia, in caso di danno di poca importanza, l'indennità è senz'altro fissata in base alla stima del costo della riparazione.

I diritti dei creditori ipotecari devono essere interamente riservati; per questa ragione bisogna prevedere che l'istituto di assicurazione sarà tenuto a pagare i creditori fino a concorrenza dei $\frac{4}{5}$ del valore di assicurazione.

Elementi naturali.

Per sinistri naturali si devono comprendere le valanghe, gli scoscendimenti, le frane, i cedimenti e moti di terreno, le trombe, le inondazioni e gli uragani.

Sarebbe equo che l'istituto cantonale compisse un gesto in favore delle vittime di questi avvenimenti. Ma, considerata la situazione, essa non può, per il momento, coprire questi rischi speciali nella stessa misura di quella prescritta per i casi di incendio. Al riguardo è prudente, all'inizio, limitare gli oneri dell'istituto ai suoi mezzi che in principio sono modesti.

Questa è la ragione che consiglia di limitare, durante un periodo di 5 anni — che potrà essere prolungato in caso di bisogno — dal 10 al 50 % delle perdite subite ed a fr. 10.000.— per proprietario le indennità per i danni causati da questi sinistri ai fabbricati assicurati. I tassi massimi delle indennità saranno stabiliti dal Consiglio di Stato su preavviso dell'istituto.

Per evitare gli inconvenienti dei piccoli sinistri, appare indicato stabilire una esenzione di fr. 100.— per la quale il proprietario resta il suo proprio assicuratore.

Tuttavia il totale delle indennità annue non sorpasserà l'ammontare dei premi disponibili. Se le indennità sorpassano questo ammontare, le stesse saranno ridotte proporzionalmente.

I danni saranno stimati dalle commissioni, nelle forme e condizioni previste per l'assicurazione contro gli incendi.

Gli eventuali sussidi che saranno accordati dalla Confederazione per danni a beni assicurati dovranno essere detratti dalle indennità da versarsi dall'istituto cantonale. Parimenti, per stabilire queste indennità si terrà conto, presentandosi il caso, dei soccorsi concessi dal fondo svizzero di soccorso per i danni di natura non assicurabile.

Non saranno corrisposte indennità per danni causati da cattive fondamenta, da lavori fatti male o per ogni danno che non provenga direttamente da una delle cause naturali enumerate più sopra.

Un fabbricato distrutto non può essere ricostruito in un luogo pericoloso, pena l'esclusione.

I conti dell'assicurazione contro gli incendi e quelli dell'assicurazione contro i danni naturali saranno allestiti separatamente. Il 5 % del premio totale annuo sarà versato al conto danni naturali, per alimentare lo stesso.

Dopo il periodo transitorio di 5 anni, prolungato se del caso, il Gran Consiglio stabilirà una nuova scala dei tassi delle indennità.

Fissazione e percezione dei premi.

Non si può parlare di prevedere un tasso di premio unico per tutti i fabbricati del Cantone. Il principio più equo è la classificazione dei rischi secondo le probabilità di sinistro. Le probabilità di sinistro dipendono dal modo di costru-

zione, dalla destinazione e dalla vicinanza dei fabbricati; devono essere considerati i mezzi di lotta contro il fuoco, che variano considerevolmente da località a località. La classificazione dei rischi deve avere per risultato il miglioramento dei fabbricati assicurati e, di conseguenza, una diminuzione degli incendi.

Il problema della classificazione dei rischi ha sempre causato preoccupazioni al legislatore. Nel caso concreto, fanno completamente difetto le statistiche dettagliate per i diversi generi di rischi. In che modo, stando così le cose, operare una classificazione giusta?

D'altra parte, ci si può chiedere se, per spirito di solidarietà, non convenga sgrovare un poco i rischi cattivi, che interessano piuttosto le classi meno agiate (contadini, montanari) a spese dei rischi buoni. Converrebbe pure far beneficiare d'una riduzione di premio o almeno d'un sussidio i proprietari che fanno delle installazioni o dei lavori importanti al fine di ridurre le cause di incendio.

Tenteremo di chiarire un poco questa complessa questione.

Secondo le informazioni forniteci sappiamo:

- 1) che l'ammontare della somma fiscale complessiva dei fabbricati del Cantone (non comprese le chiese, gli edifici militari e quelli delle ferrovie) è attualmente di fr. 650.000.000.— in cifra tonda, dedotto il terreno;
- 2) che l'ammontare complessivo delle assicurazioni dei fabbricati e mobiliari presso le compagnie private, nel 1943 era di fr. 1 miliardo e 708 milioni circa.

Da queste cifre e dalle indicazioni forniteci (il Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino ritiene che almeno il 95 % dei fabbricati del Cantone è assicurato) si possono trarre le deduzioni seguenti:

- a) Tenendo conto dell'aumento dei prezzi di costruzione la stima fiscale di fr. 650.000.000.— non rappresenta ora più del 50 % del valore di assicurazione, ciò che si può quindi calcolare a circa fr. 1 miliardo e 200 milioni;
- b) Se al valore assicurato di 1 miliardo e 708 milioni si aggiungono i fabbricati ed i mobili non assicurati, pensiamo si raggiunga il totale di fr. 1 miliardo e 800 milioni. Dato, d'una parte, che nel Cantone esiste un numero ridotto di grandi negozi, di grandi industrie e di grandi depositi di merci e, d'altra parte, che nelle campagne i mobili rappresentano un valore minimo in confronto ai fabbricati, appare logico stimare ai $\frac{2}{3}$ di questa cifra, ossia ad 1 miliardo e 200 milioni il valore assicurabile dei fabbricati ed a un terzo, ossia 600 milioni, il valore mobiliare.

Così da quanto esposto alle lettere a) e b) si giunge allo stesso risultato: valore attuale totale di assicurazione di fabbricati: 1 miliardo e 200 milioni.

L'Ufficio federale delle assicurazioni in Berna ci ha cortesemente comunicato i risultati dell'assicurazione incendi nel Ticino durante gli ultimi 20 anni (1924/1943). Dalla tavola fornita si arrivava ai dati seguenti:

Statistica di questi 20 anni:

capitali assicurati dalle compagnie, totale fr.	25.262.961.646.—	media fr.	1.263.148.082.—	
premi percepiti	» fr.	16.255.404.—	media fr.	812.770.—
sinistri pagati	» fr.	11.483.636.—	media fr.	574.182.—

I premi percepiti corrispondono allo 0,643 ‰ dei capitali assicurati; i sinistri pagati corrispondono allo 0,454 ‰ dei capitali assicurati ed al 70 per mille dei premi.

Statistica dei 10 ultimi anni (1934-1943):

importo totale dei capitali assicurati: fr. 14.648.398.993.—; media fr. 1.464.839.899.—
ammontare totale dei premi percepiti: fr. 9.215.737.—; media fr. 921.573.—
ammontare totale dei sinistri pagati: fr. 5.714.148.—; media fr. 571.414.—

I premi corrispondono allo 0,629 ‰ dei capitali; i sinistri allo 0,390 per mille dei capitali ed al 62 ‰ dei premi.

Statistica degli ultimi 5 anni (1939-1943):

capitali assicurati,	totale fr. 7.786.928.269.—;	media annua fr. 1.557.385.654.—
premi percepiti	» fr. 4.958.854.—;	» » fr. 991.760.—
sinistri pagati	» fr. 2.080.278.—;	» » fr. 416.055.—

I premi corrispondono allo 0,636 ‰ dei capitali; i sinistri allo 0,266 per mille dei capitali ed al 41,9 ‰ dei premi.

Statistica del solo anno 1943 :

somma totale assicurata	fr. 1.708.975.668.—
ammontare totale dei premi	fr. 1.128.272.—
ammontare totale dei sinistri	fr. 666.575.—

In base alla media di questi dati si constata :

- 1) che i premi percepiti sono ascési a fr. 0,642 ‰ franchi di capitale assicurato; essi sono stati di 0,636 ‰ durante i 5 anni e di 0,660 per mille per l'anno 1943;
- 2) che i sinistri sono ascési a fr. 0,375 ‰ dei capitali e a 58,38 ‰ dei premi.

Il margine tra i premi percepiti e le indennità pagate è pertanto abbastanza grande.

Si constata dal miglioramento dei risultati di cui sopra :

media dei sinistri per mille franchi di capitale assicurato :

per 20 anni, ossia del 1924 al 1943	0,454
per 10 anni, ossia dal 1934 al 1943	0,390
per 5 anni, ossia dal 1939 al 1943	0,266
per l'ultimo anno (1943)	0,390

L'anno 1943 è eccezionalmente meno favorevole dei precedenti: è un fatto constatato nella statistica di molti istituti cantonali d'assicurazione e di molte compagnie d'assicurazione.

Si constata pure che l'ammontare dei danni derivanti da incendi è molto meno elevato. A prima vista il rischio oggettivo sembra migliore di quanto poi effettivamente risulti. I fabbricati hanno generalmente tutte le loro facciate in pietra e sono ricoperti in materiale incombustibile; i fabbricati in legno non esistono che in proporzione infima. Devesi scorgere un rischio soggettivo che ci sfugge?

Ad ogni modo ci sembra che la proporzione dei sinistri può essere notevolmente migliorata. Questo miglioramento si verificherà quando le Autorità cantonali avranno fatto prendere le misure appropriate alle circostanze, in particolare le

misure seguenti: serio e periodico controllo delle somme assicurate; costante sviluppo dei servizi di prevenzione e di difesa contro il fuoco; inchieste approfondite sulle cause degli incendi ecc.

Per il momento ci chiediamo quale sarebbe il tasso medio di premio che l'istituto cantonale d'assicurazione dei fabbricati dovrebbe prelevare per far fronte alla situazione.

Riferiamoci al riguardo alla statistica degli ultimi 10 anni, che è meno favorevole di quella dei 5 ultimi anni. L'ammontare globale dei sinistri essendo, durante questo periodo di 10 anni, di fr. 5.714.148.—, la media annuale è di fr. 571.414.—. Maggiorando questa media di circa fr. 35.000.— per tener conto dei sinistri che possono aver colpito fabbricati non assicurati, otteniamo un ammontare di sinistri di fr. 606.000.— che può servire come base di calcolo.

Ammissa tra sinistri fabbricati e mobiliari la proporzione indicata alla lettera b) più sopra circa le somme assicurate e cioè $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$, si otterrà:

media dei sinistri fabbricati, $\frac{2}{3}$ di fr. 606.000.— = fr. 404.000.—

media dei sinistri mobiliari, $\frac{1}{3}$ di fr. 606.000.— = fr. 202.000.—

Da questi risultati risulta che la quotaparte dei sinistri fabbricati ammonta a 34 cent. $\frac{0}{100}$ fr. di valore assicurato (fr. 404.000.— diviso 1.200.000.— = fr. 0,33 $\frac{2}{3}$, arrotondati a fr. 0,34).

A questo importo di fr. 404.000.—, ossia di fr. 0,34 $\frac{0}{100}$, si devono aggiungere fr. 144.000.—, ossia fr. 0,12 $\frac{0}{100}$ per spese di amministrazione e fr. 240.000.— ossia 0,20 $\frac{0}{100}$, per la creazione di un fondo di riserva e partecipazione dell'istituto alle spese di difesa contro il fuoco.

Pertanto il premio annuo totale che dovrebbe essere previsto per permettere all'istituto di far fronte ai suoi obblighi, sarebbe di fr. 788.000.—, cifra che corrisponde ad un tasso di premio di 65 cent. per mille franchi di capitale assicurato.

Si è visto come il tasso di premio medio percepito nel Cantone Ticino dalle compagnie durante questo periodo di 10 anni sia di fr. 0,6299 $\frac{0}{100}$.

A prima vista la differenza di tasso di fr. 0,03 $\frac{0}{100}$ in favore delle compagnie può sorprendere. Ragione per cui dobbiamo fornire qualche spiegazione al riguardo.

Da lungo le compagnie hanno costituito le riserve e le riassicurazioni necessarie alla copertura complessiva dei loro rischi; inoltre esse si limitano a versare al Cantone Ticino un contributo di fr. 0,05 $\frac{0}{100}$ per il servizio di difesa contro gli incendi. Esse possono quindi accontentarsi di premi modesti. Tuttavia bisogna constatare che il margine tra la percentuale dei sinistri ed il tasso medio di premio non copre, per il Cantone, tutte le spese di amministrazione. Questa situazione è evidentemente dovuta, in gran parte, alla influenza ed alla concorrenza degli istituti cantonali. Ma è da temersi che prima o dopo queste compagnie aumentino i loro premi per proporzionarli alle spese, senza vantaggio per il Cantone.

L'istituto cantonale del Ticino è dovuto, ai suoi inizi, a considerare la situazione in modo diverso. Esso deve tra altro:

- 1) provvedere il più presto possibile alla costituzione di riserve sufficienti ed alla riassicurazione, al fine di essere al coperto di ogni sorpresa, anche in caso di grandi sinistri;
- 2) sviluppare senza sosta i mezzi preventivi e difensivi contro il fuoco, al fine di ridurre al più presto il numero e l'ammontare dei sinistri;
- 3) accordare a questo scopo dei sussidi appropriati di importanza molto maggiore di quanto lo consenta l'attuale contributo delle compagnie.

Per queste ragioni si impone l'obbligo di prevedere un tasso più elevato medio di premio. La differenza di 0,03 ‰ tra questo tasso e quello delle compagnie permetterà precisamente di coprire le spese previste alle cifre 1) - 2) e 3) più sopra.

E' l'unico modo per giungere a consolidare il più presto possibile la situazione finanziaria dell'istituto.

In ogni cosa si deve passare un periodo di inizio. Anche gli altri istituti cantonali svizzeri, che oggi si trovano pur tutti in situazione prospera, hanno conosciuto le difficoltà degli inizi. Ad esempio, l'ultimo in data di questi istituti, quello dei Grigioni, fondato nel 1907, percepiva in principio un premio medio di fr. 0,90 per mille; oggi preleva, per il ramo incendi, un premio di soli fr. 0,58 ‰, dopo avere creato delle riserve che toccano oggi i fr. 8.500.000.—. Secondo la statistica dei danni, questo istituto ha pagato per la riassicurazione :

nel 1916	fr. 1,088 ‰
nel 1918	fr. 0,815 ‰
nel 1930	fr. 0,540 ‰
nel 1939	fr. 0,495 ‰
nel 1943	fr. 0,450 ‰

Questi dati non sono forse espressivi ?

Siamo convinti che anche l'istituto del Ticino vedrà dopo qualche anno consolidarsi la sua situazione al punto di poter realizzare la diminuzione notevole dei premi.

Per facilitare l'amministrazione, la tariffa dei premi deve essere il più possibilmente semplificata; sarà tuttavia adattata alle diverse categorie di rischi.

Si potrà, ad esempio, prevedere quanto segue :

tasso base minimo per tutti i fabbricati situati nelle zone che dispongono di idranti, o di serbatoi d'acqua sufficienti e nelle località aventi un corpo pompieri ben organizzato, con materiale di spegnimento completo fr. 0,35 ‰;
tasso base minimo per tutti gli altri fabbricati non rientranti nella categoria precedente fr. 0,65 ‰.

I seguenti premi supplementari sono applicati ai fabbricati per gli aggravamenti di rischi qui appresso :

- 1) copertura interamente o parzialmente combustibile fr. 0,40 ‰
- 2) facciate interamente combustibili fr. 0,30 ‰
- 3) facciate miste, con parte combustibile preponderante fr. 0,20 ‰
- 4) facciate miste con parte incombustibile preponderante fr. 0,10 ‰
- 5) contiguità con muro di separazione fino al comignolo, senza apertura fr. 0,10 ‰
- 6) contiguità senza muro di separazione o con muro avente aperture fr. 0,20 ‰
- 7) granai, fienili, hangars ed altri annessi rurali fr. 0,30 ‰
- 8) fabbricati isolati, ma situati a meno di 10 m. da altri fabbricati, a seconda del genere di costruzione, premio sup. di prossimità da fr. 0,10 a 0,20 ‰
- 9) fabbricati adibiti a scopo industriale, soggetti a premi supplementari fissati da una tariffa speciale, nel limite di fr. 0,20 a fr. 6.— ‰

L'aggravamento n. 5) non è applicabile ai fabbricati divisi da un muro massiccio pieno che sorpassi i tetti.

Se l'abitazione non è divisa dalla parte rurale da un muro di separazione dal suolo ai comignoli, il complesso dell'edificio è considerato fabbricato agricolo e assoggettato al premio supplementare n. 7) di fr. 0,30 ‰.

Se il proprietario ha fatto spese importanti, quali l'installazione di acqua sotto pressione e di congegni di soccorso ad ogni piano, ecc. al fine di creare un'efficace protezione contro il fuoco, il premio totale può essere ridotto dal 10 al 50 %, a giudizio dell'istituto di assicurazione.

Va da sè che i premi basi e supplementare esposti sono dati a titolo d'esempio e che l'intera tariffa può essere modificata e completata secondo le circostanze.

Quando si conoscerà il valore assicurato per ogni categoria di fabbricati, secondo la classificazione adottata, si potrà determinare il tasso di premio per ogni fabbricato, in modo che la somma di tutti i premi raggiunga l'importo di franchi 788.000.—, ossia la media di fr. 0,65 $\frac{2}{3}$ ‰.

Riteniamo si debba lasciare al Consiglio di Stato la cura di determinare i tassi dei premi secondo l'importanza dei danni e la situazione delle riserve. Questi tassi dovranno evidentemente conservare una certa stabilità, ma il Consiglio deve poterli modificare secondo le serie di anni buoni o cattivi. Per questo motivo la legge deve prevedere soltanto le basi che serviranno alla fissazione di questi tassi.

Il premio scade il 1. gennaio dell'anno d'assicurazione in corso o il giorno dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il premio è percepito per l'intero anno sul valore di assicurazione iscritto al 1. gennaio. Esso è calcolato pro-rata per trimestre se l'assicurazione non supera 3 trimestri.

Le modalità e l'epoca di percezione sono stabilite dal Consiglio di Stato che può decretare l'applicazione di un interesse di mora.

La bolletta d'esazione ha forza esecutiva. Per l'incasso del premio l'istituto è al beneficio dell'ipoteca legale prevista dall'art. 836 e dalla legge cantonale di applicazione all'art. 183.

Riassicurazione.

L'istituto d'assicurazione del Cantone Ticino potrebbe essere esposto, già sin dagli inizi, a sinistri gravi che potrebbero mettere in pericolo la sua esistenza, se non prendesse la precauzione di far partecipare ai danni una o più imprese di riassicurazione. Non si dimentichino in proposito i disastri di Bodio nel 1923, e di Biasca nel 1935. L'incendio di Bodio, ad esempio, ha causato dei danni ammonianti al quadruplo dell'importo totale dei premi annui prelevati dalle compagnie. Potrebbero avvenire altre catastrofi del genere od una serie di sinistri gravi e l'istituto cantonale non dovrebbe trovarsi nell'incapacità di far fronte agli stessi.

E' pertanto necessario che l'istituto contragga una riassicurazione che metta al coperto da tali rischi. Si possono prevedere parecchie combinazioni, mediante un premio da fissarsi. Possono essere riassicurati tra altro :

- 1) una quotità generale, ossia una determinata percentuale del complesso dei rischi;
- 2) una determinata percentuale dell'eccedenza annua delle indennità di sinistro su un limite previsto dal contratto;
- 3) una quotità speciale dei grandi rischi (riassicurazione dei rischi scelti);
- 4) una quotità generale del complesso dei rischi combinata con l'eccedenza dei danni oltre un certo pieno da fissarsi con contratto.

Il pieno è l'importo che l'istituto conserva a proprio conto, in più della quantità assicurata.

Il sistema di riassicurazione che ci sembra adattarsi meglio all'istituto del Ticino è quello previsto al n. 4: riassicurazione quantità combinata con riassicurazione eccedente di sinistri. L'Unione di riassicurazione degli istituti cantonali in Berna ci ha comunicato, dietro nostra richiesta, il tasso di riassicurazione necessario per i nostri calcoli. Per dare una più chiara idea, sia fatto l'esempio seguente: l'istituto del Ticino dà in riassicurazione all'Unione il 20 % di tutti i rischi fabbricati da lui assicurati e riceve dall'Unione il 20 % di tutte le indennità ai sinistro; inoltre in tutti i casi in cui l'eccedenza delle indennità, ossia l'80 % del totale dei sinistri verificatisi nel corso di uno stesso anno sorpasserà il pieno di 0,63 ‰, il riassicuratore rimborserà il 75 % dell'eccedenza. Si hanno inoltre i dati seguenti:

Somma totale assicurata: fr. 1.200.000.000; gettito totale dei premi fr. 788.000.—, meno spese d'amministrazione fr. 144.000.—: restano disponibili fr. 644.000.—: premio di riassicurazione pagato dall'istituto all'Unione, 0,67 ‰ su 240.000.000.— = franchi 160.800.—; saldo rimanente all'istituto fr. 483.200.—; pieno fr. 528.000.— (0,55 ‰ di 960.000.000.—).

In base a queste indicazioni i risultati finanziari sono i seguenti:

<i>Presunto ammontare dei danni annui</i>	<i>Sinistri pagati dalla riassicurazione</i>	<i>Sinistri pagati dall'istituto</i>	<i>Utili (+) o perdite (—) dell'istituto</i>	
			<i>senza rias- sicuraz.</i>	<i>con rias- sicuraz.</i>
250.000	50.000	200.000	+ 394.000	+ 283.200
500.000	100.000	400.000	+ 144.000	+ 83.200
750.000	204.000	546.000	— 106.000	+ 62.800
1.000.000	404.000	596.000	— 356.000	+ 112.800
1.250.000	604.000	646.000	— 606.000	— 162.800
1.500.000	804.000	696.000	— 856.000	— 212.800
2.000.000	1.204.000	796.000	— 1.356.000	— 312.800

Seconda combinazione. Riassicurazione: 25 % di quantità combinata con una riassicurazione eccedente i sinistri del 75 %. Premio fisso pagato al riassicuratore, fr. 0,65 ‰ su fr. 300.000.000.— = fr. 195 mila; saldo del premio a favore dell'istituto cantonale = fr. 449.000.—; pieno favore accordato dall'Unione di riassicurazione, fr. 0,50 ‰ sul capitale non assicurato di fr. 900 milioni = fr. 450.000.—.

Su queste basi si ottengono i seguenti risultati:

<i>Presunto ammontare dei danni annui</i>	<i>Sinistri pagati dalla riassicurazione</i>	<i>Sinistri pagati dall'istituto</i>	<i>Utili (+) o perdite (—) dell'istituto</i>	
			<i>senza rias- sicuraz.</i>	<i>con rias- sicuraz.</i>
250.000	62.500	187.500	+ 394.000	+ 261.500
500.000	125.000	375.000	+ 144.000	+ 74.000
750.000	271.875	478.125	— 106.000	— 29.125
1.000.000	475.000	525.000	— 356.000	— 76.000
1.250.000	678.125	571.875	— 606.000	— 122.875
1.500.000	881.250	618.750	— 856.000	— 169.750
2.000.000	1.287.500	712.500	— 1.356.000	— 263.500

Quest'ultima combinazione sembra preferibile; essa coprirebbe un po' meglio l'istituto cantonale contro i grandi rischi. Per es.: in un caso dove l'ammontare

annuale dei sinistri si eleverebbe a fr. 1 milione, l'istituto cantonale non avrebbe da sopportare che una perdita di fr. 76.000.—. Se questo ammontare fosse di franchi 2.000.000.— la perdita sarebbe solamente di fr. 263.500.—.

A prima vista si può meravigliarsi del fatto che il premio di riassicurazione previsto dall'Unione sarà di fr. 0,67 o di fr. 0,65 ‰, secondo la combinazione adottata, quando l'istituto cantonale non ricevesse dagli assicurati che un premio medio di fr. 0.65 $\frac{2}{3}$ ‰.

La cosa è però logica: Il tasso di premio dell'Unione comprende un tasso base calcolato solamente sulla parte riassicurata del 20 o del 25‰ ed un tasso supplementare, calcolato sulla stessa parte, per coprire il 75‰ dell'eccedenza eventuale dei sinistri.

Il danno medio degli ultimi 10 anni è di fr. 571.000.— in cifra tonda. Perché l'istituto con la riassicurazione subisca una leggera perdita, bisognerebbe quindi press'a poco raddoppiare questo danno. Se dovesse trattarsi di un anno disastroso, con danni ascendenti a fr. 2.000.000.— la perdita dell'istituto, che sarebbe di franchi 1.356.000.— senza riassicurazione, non si eleverebbe che a fr. 263.550.— con la riassicurazione. Sarebbe proporzionalmente minore se gli importi riassicurati fossero più elevati.

Le tabelle che precedono mostrano con evidenza i vantaggi della riassicurazione; le fluttuazioni dei sinistri sono meno grandi; la situazione finanziaria dell'istituto è resa più solida.

Con il sistema di riassicurazione più sopra indicato l'ammontare del premio dovuto al riassicuratore è relativamente poco elevato e l'istituto è tuttavia messo al riparo dei grandi sinistri.

Il corso dei sinistri dovrà migliorare di pari passo con lo sviluppo ed il perfezionamento dei servizi di prevenzione e di difesa. Si potrà allora prendere in esame la riduzione del premio.

Vorremmo consigliare di stipulare il contratto di riassicurazione con l'Unione per una durata minima di 5 o 10 anni e con la clausola che dà la facoltà di rettificare il premio se le circostanze lo consentono.

Eccezioni al diritto all'indennità.

L'istituto d'assicurazione deve prendere le misure necessarie per proteggersi o meglio per proteggere la comunità dei proprietari di cui cura gli interessi contro le persone che, con le loro azioni, gli rechino danno.

L'assicurato che è l'autore, l'istigatore o il complice d'un delitto che sia stato la causa d'un sinistro, dovrà essere decaduto dal suo diritto all'indennità.

Se esiste negligenza o imprudenza grave da parte dell'assicurato, questi può essere privato del suo diritto all'indennità in misura variante a seconda della gravità della colpa e non eccedente la metà dell'ammontare di tale indennità. Altre cause di decadenza possono essere previste contro chi, fraudolentemente, fornisce informazioni inesatte per la determinazione del danno.

Se il sinistro è l'opera di terzi, l'indennità sarà versata al sinistrato conformemente alla legge, ma l'istituto subentra nei diritti di questi contro il responsabile.

In ogni caso dovranno essere salvaguardati i diritti dei creditori. Il diritto dell'istituto di ridurre l'indennità in caso di colpa dell'assicurato dovrà essere applicato con moderazione. Del resto, la pratica degli istituti cantonali al riguardo è

sempre stata liberale. In molti casi la riduzione è per l'interessato una lezione sufficiente e salutare; in tal caso possono essere evitate azioni penali e spese.

Polizia del fuoco e sussidi.

Il Cantone Ticino non possiede disposizioni legali concernenti la polizia del fuoco. Generalmente i proprietari non prendono speciali precauzioni per la lotta contro gli incendi. Da qualche anno un certo numero di Comuni ha costituito dei corpi pompieri, ha proceduto alla posa di idranti, ed all'acquisto del materiale di spegnimento. Ma i progressi sono lenti. Ciò lascia indubbiamente intravedere che i poteri pubblici mancano dei mezzi necessari per creare e sviluppare le misure difensive. E' vero che l'Autorità cantonale dispone del contributo a questo scopo versato dalle compagnie, ma l'importo è minimo, (fr. 85.000.— circa) ben lontano dal bastare al bisogno.

Se fin'ora il Cantone Ticino non ha sentito la necessità di intervenire direttamente in questo campo con l'elaborazione e l'applicazione di una legge speciale, si deve tuttavia riconoscere che i suoi organi, coscienti delle lacune esistenti, studiano la questione e si preoccupano di coprire queste lacune.

Abbiamo detto che gli istituti cantonali svizzeri non si sono limitati ad amministrare la loro cassa di assicurazione, ma hanno gradatamente esteso il campo della loro attività alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi. Questa attività produce dei benefici inestimabili. Infatti la statistica prova che gli istituti che hanno seguito questa politica su vasta scala sono appunto quelli che hanno la media di sinistri più favorevole. D'altra parte le installazioni di acqua sotto pressione (idranti) recano vantaggio non solo alla sicurezza, ma anche all'igiene dei comuni e dei loro abitanti.

Ci sembra indispensabile che l'Autorità cantonale ticinese proceda senza ritardo all'organizzazione dei servizi di prevenzione e di difesa contro gli incendi. Questa organizzazione è di interesse generale; essa è inoltre intimamente legata alla creazione di un istituto cantonale di assicurazione.

Non si può concepire un tale istituto senza l'applicazione delle misure destinate a proteggerlo e a farlo prosperare.

Questa organizzazione dovrebbe comprendere :

- 1) la polizia dei fabbricati,
- 2) i mezzi di spegnimento,
- 3) i corpi pompieri.

La *polizia dei fabbricati* dovrebbe prevedere le misure atte ad evitare gli incendi; dovrebbe occuparsi, segnatamente, della divisione dei fabbricati mediante muri a prova di fuoco, delle contiguità pericolose, dei mezzi di riscaldamento e d'illuminazione, della costruzione dei locali nei quali il fuoco viene acceso, dei depositi di materie infiammabili, della polizia dei camini, dell'ispezione periodica delle costruzioni relativamente ai pericoli d'incendio ecc. Al riguardo citiamo le direttive per le prescrizioni sulla polizia del fuoco stabilite nel 1933 dall'Associazione degli istituti cantonali svizzeri d'assicurazione contro gli incendi. Queste direttive, molto complete, possono servire da modello ai Cantoni che intendono elaborare una legge in materia o riformare i decreti esistenti.

I mezzi di spegnimento concernono le installazioni di acqua sotto pressione (idranti), i serbatoi, le pompe a motore ed altre, i tubi, le scale ed altri apparecchi o materiali di soccorso. Ogni Comune dovrebbe procedere alla posa di idranti ad alta pressione, avendo questi un valore infinitamente superiore alle pompe. Se la posa di tali idranti non è possibile, si deve disporre di idranti a bassa pressione

o di serbatoi in numero sufficiente, a meno che nelle immediate vicinanze non esistano altre derivazioni di acqua (stagni, ruscelli, ecc.), di facile accesso. In certi casi la riunione di più comuni può facilitare la posa in grande di idranti e dare risultati felici tanto dal profilo tecnico quanto da quello finanziario. I progetti di posa devono essere studiati da persone dell'arte (ingegneri ecc.) che conoscano bene questo ramo. Nessuna posa di idranti e nessuna costruzione di serbatoi dovrà essere eseguita prima dell'approvazione dei progetti da parte del o dei Dipartimenti competenti. Questo punto è importante non solo per la difesa contro il fuoco, ma anche, se i serbatoi sono pure utilizzati per i bisogni della popolazione, dal punto di vista dell'igiene.

Il materiale di spegnimento (pompe ecc.) deve essere proporzionato ai bisogni della località. Detto materiale deve sempre essere in eccellente stato di pulizia e di funzionamento. Le città e le località nelle quali sorgono grandi alberghi o altri edifici di una certa altezza devono essere provviste di scale meccaniche di altezza sufficiente a raggiungere i piani superiori.

In ogni Comune devono essere organizzati dei *corpi pompieri*. Il servizio di pompiere deve poter essere imposto ad ogni uomo valido, riservate le eccezioni previste dalla legge. L'organizzazione dei corpi spetta ai Comuni, i quali provvedono all'equipaggiamento ed all'istruzione degli uomini. Il Municipio ha diritto di disporre del corpo per ogni servizio di polizia, di soccorso e di salvataggio. Citiamo parimenti l'assicurazione dei pompieri e dei cavalli vittime d'accidenti durante gli incendi o durante il servizio d'istruzione, o di malattie contratte in causa di questi servizi.

Ancor molto ci sarebbe da dire su questo capitolo, ma non è il momento di svolgerlo più estesamente.

Ci basti accennare che, a nostro avviso, l'Autorità cantonale ticinese dovrebbe innanzitutto creare una legge sulla polizia dei fabbricati ed un'altra sul servizio di difesa contro gli incendi.

La legge sul servizio di difesa contro gli incendi rispetterebbe l'autonomia dei Comuni; lascerebbe loro l'organizzazione e la responsabilità di questo servizio, sotto certe riserve e sotto un effettivo controllo della superiore Autorità esecutiva. Ogni Comune dovrebbe elaborare un regolamento organico conforme alla legislazione cantonale in materia.

Il Consiglio di Stato farebbe esercitare i controlli e la sorveglianza necessari, tanto sulla polizia delle costruzioni quanto sulla polizia del fuoco, da agenti o ispettori qualificati, direttamente dipendenti dalla direzione dell'istituto d'assicurazione. Il riunire sotto la stessa direzione tutto quanto ha rapporto con l'assicurazione avrebbe i risultati più felici. Si otterrebbero così l'unità di vedute e la forza indispensabile al buon andamento dell'istituto.

Le spese fatte per il servizio di difesa contro il fuoco vanno a carico dei Comuni. Sarebbe utilissimo che l'istituto d'assicurazione potesse, nei limiti del previsto, sussidiare i Comuni per l'installazione completa di acqua sotto pressione (bacini d'accumulazione, canalizzazioni ed idranti) per la costruzione di serbatoi nelle diverse località, per l'acquisto di macchine e di materiale di soccorso, per la costruzione di locali destinati a rimessa di questo materiale, per l'assicurazione dei pompieri.

Aggiungiamo che il controllo, da parte dell'istituto d'assicurazione, di tutto quanto ha rapporto con la polizia del fuoco nel Cantone Ticino potrebbe essere effettuato con poca spesa. Il controllo dei 388 Comuni del Cantone di Vaud, fatto dai delegati di quell'istituto, non costa che fr. 20.000.— circa all'anno. Per il Ticino si deve quindi contare con la metà circa di questo importo.

Essendo in tema, ci sia consentita ancora qualche parola a proposito delle copie di documenti concernenti l'organizzazione dei corpi pompieri, che ci sono state trasmesse.

Il rapporto della commissione di controllo sullo stato attuale dei mezzi di difesa contro gli incendi fa rilevare l'insufficienza dei corpi pompieri e del materiale di soccorso e così pure la poca cura generalmente avuta per la conservazione di questo materiale. Parecchie regioni del Cantone, ognuna delle quali conta numerosi Comuni, non hanno pompieri e sono completamente sprovviste di mezzi di soccorso. Questo rapporto si dilunga inoltre su altre manchevolezze.

Tali fatti, che noi non facciamo che rilevare, mostrano chiaramente le lacune che esistono in questo campo e la necessità di porvi rimedio senza ritardo.

La commissione di controllo propone poi segnatamente :

- a) la statizzazione dei corpi pompieri, con la nomina del personale da parte del Governo; gli acquisti di materiale a carico del fondo di assicurazione contro gli incendi;
- b) la suddivisione in tre gruppi dei Comuni provvisti d'un sufficiente numero di idranti.

Nei suoi progetti di legge e di regolamento sul servizio del fuoco il Dipartimento finanze sembra essersi informato a queste proposte.

A nostro modesto avviso, riteniamo che lo statizzare i corpi pompieri sarebbe un errore. Lo Stato non può farsi rappresentare in tempo sul luogo dei sinistri; esso non può essere reso responsabile delle manchevolezze dei Comuni o dei pompieri. Ai Comuni deve essere lasciata la loro autonomia e la loro responsabilità. Lo Stato invece deve conservare, lo ripetiamo, la direzione generale del servizio di difesa; deve esercitare dei controlli efficaci, al fine di accertarsi che le disposizioni legati vengono osservate. Possono essere previste delle sanzioni: così, ad esempio, ai Comuni che non adempiono agli obblighi ai quali sono tenuti potranno essere negati i sussidi.

Non vediamo che vantaggio rappresenterebbe la prevista formazione di gruppi di Comuni. L'esperienza ci insegna che se si vuol ottenere un buon servizio del fuoco, è necessario che ogni Comune del Cantone, diciamo ogni Comune, organizzi direttamente questo servizio e ne sopporti le spese, sotto la sorveglianza e con l'appoggio finanziario dello Stato, ossia del Fondo dell'assicurazione. Questa organizzazione deve comprendere non solo i corpi pompieri, ma anche la posa di idranti o di riserve d'acqua e l'acquisto del materiale necessario. In caso di sinistro i soccorsi devono essere prontissimi. Come si comporterà un gruppo di Comuni, come previsto, in presenza di un incendio in una località sprovvista d'acqua e di ogni altro mezzo di soccorso?

Ecco quanto ci siamo permessi di formulare in proposito, dopo 40 anni di pratica. Non si tratta del resto che d'una critica benevole, fatta unicamente nell'interesse della popolazione ticinese. Ci si scusi se abbiamo oltrepassato i limiti della missione affidataci.

Disposizioni transitorie e finali.

Non appena la legge sarà promulgata, il Consiglio di Stato fisserà alle Società d'assicurazione contro gli incendi un termine di 3 anni al massimo per la liquidazione dei loro contratti di assicurazione dei fabbricati nel Cantone.

Nel corso di questi 3 anni si procederà alla stima ufficiale dei fabbricati conformemente alle disposizioni dettagliate da elaborarsi a suo tempo.

Allo spirare del termine i contratti delle compagnie saranno rescissi senza indennità alcuna nè agli assicuratori, nè agli assicurati. Le assicurazioni passeranno d'ufficio all'istituto cantonale e avranno immediatamente effetto, riservate le disposizioni della legge.

Dal giorno della promulgazione della legge, la scadenza dei nuovi contratti d'assicurazione presso società private non potrà oltrepassare il giorno in cui l'istituto cantonale inizierà la sua attività.

Allo scopo di permettere all'istituto di fronteggiare, già sin dall'inizio, ogni eventualità, sarà costituito, mediante versamenti anticipati dello Stato, un fondo di organizzazione e d'esercizio di almeno 1 milione e mezzo. L'istituto rimborserà tale fondo allo Stato quando le riserve lo consentiranno.

Il Consiglio di Stato prenderà tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione della legge.

Conclusioni.

Queste sono le considerazioni generali sull'introduzione di una assicurazione contro gli incendi nel Cantone Ticino e le grandi linee d'un avamprogetto di legge, il cui testo è unito al presente rapporto.

Il sottoscritto ritiene così di avere eseguito il mandato affidatogli. Ricorda che non si trattava che di uno studio preliminare sull'introduzione di tale assicurazione.

L'assicurazione cantonale mutua persegue uno scopo di utilità pubblica produttivo di benessere; contribuisce potentemente alla stabilità delle condizioni economiche consolidando grandemente il credito ipotecario e facendo stabilire da esperti neutri il valore di assicurazione dei fabbricati, tende a sviluppare i mezzi di lotta contro il fuoco ed a diminuire pertanto i pericoli causati da questo flagello, contribuendo alle spese per le installazioni d'acqua, migliora nel medesimo tempo l'igiene; risolveva infine i colpiti dal sinistro.

L'Associazione degli istituti cantionali svizzeri e l'Unione intercantonale di riassicurazione coordinano gli sforzi sul terreno tecnico; creano una comunità di interessi, nella quale ogni istituto cantonale, conservando il proprio carattere, trae profitto dall'esperienza di tutti.

L'assicurazione obbligatoria contro gli incendi rappresenterà per il Cantone Ticino un progresso ed un beneficio. La questione è sul tappeto da quasi un secolo. Quanto ventun istituti cantionali hanno intrapreso e realizzato, il Cantone Ticino può e deve attuare con ugual successo.

Come abbiamo dimostrato, da principio l'assicurazione cantonale sarà più cara dell'assicurazione privata. Ma quest'opera non può essere realizzata senza qualche sacrificio. Noi abbiamo la fermissima speranza che, ben diretto, l'istituto diverrà sempre più fiorente, di modo che dopo qualche anno la riduzione del tasso dei sinistri permetterà di ridurre notevolmente i premi.

Possa l'istituto cantonale vivere e prosperare per rendere al popolo ticinese i servizi sempre più grandi che si è in diritto di aspettarsi!

A. Germond

Losanna, 22 dicembre 1938, 29 luglio 1942, 6 luglio 1945.

Disegno di

LEGGE

sull'assicurazione statale obbligatoria dei fabbricati contro l'incendio
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 dicembre 1945 n. 256 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — L'Istituto cantonale di assicurazione contro gli incendi esercita l'assicurazione mutua e obbligatoria contro l'incendio dei fabbricati ed è istituzione di diritto pubblico, con personalità giuridica e sede a Bellinzona.

Natura
dell'Istituto.

L'Istituto è posto sotto l'alta sorveglianza del Consiglio di Stato, che l'esercita attraverso il Dipartimento finanze.

Ar. 2. — Tutti i fabbricati costruiti o in corso di costruzione sul territorio del Cantone devono essere assicurati presso l'Istituto ad eccezione :

Assicurazione
obbligatoria.

- a) degli edifici adibiti esclusivamente alla fabbricazione ed al deposito di esplosivi;
- b) delle costruzioni leggere aventi carattere provvisorio, quali baracche, cantine di feste, fabbricati o padiglioni di esposizioni, ecc.;
- c) delle costruzioni piccole il cui valore non supera i fr. 500.— e che sono situate ad una distanza di oltre 100 metri da fabbricati soggetti all'assicurazione. Tuttavia queste costruzioni non possono essere assicurate che presso l'Istituto cantonale (art. 3).

Art. 3. — Dietro richiesta del proprietario l'Istituto assicura anche, a condizioni speciali :

Assicurazioni
facoltative.

- 1) le costruzioni previste alle lettere *a*, *b* e *c* dell'art. 2;
- 2) le opere esterne situate entro un raggio di 20 metri attorno ai fabbricati, quali i muri, le scale, le fontane, i pozzi, i recinti, le palizzate ed altre installazioni facenti parte dei fabbricati;
- 3) gli alberi e le colture che parimente si trovano entro un raggio di 20 metri attorno ai fabbricati.

Art. 4. — Sono a beneficio dell'assicurazione i danni cagionati ai beni enumerati agli art. 2 e 3 :

Estensione
dell'assicura-
zione. Rischi
assicurati.

- a) dal fuoco;
- b) dall'esplosione di gas o di liquidi che servono all'illuminazione, al riscaldamento o al funzionamento di motori e dall'esplosione di caldaie e di altri apparecchi a vapore;

- c) dal fulmine; tuttavia se il fulmine cade su linee di trasporto e di distribuzione d'energia elettrica e danneggia macchine o apparecchi elettrici facenti parte delle officine generatrici e delle cabine di trasformazione collegate a dette linee, i danni saranno risarciti soltanto se esiste convenzione speciale.

Sono inoltre indennizzati, riservate le disposizioni previste dalla presente legge :

- 1) i danni cagionati ai beni assicurati derivanti dalle azioni per combattere il sinistro;
- 2) le spese cagionate in caso di sinistro dai lavori speciali di protezione, di sgombero, di demolizione, ecc. ordinate dall'Autorità competente allo scopo di limitare i danni;
- 3) le spese derivanti dalle misure prese per la conservazione delle parti non distrutte di fabbricati assicurati, in quanto queste misure siano prese nell'interesse dell'Istituto (posa di sostegni, di tetti provvisori, ecc.).

I danni causati dagli elementi naturali (valanghe, scoscendimenti, frane, cedimenti e moti di terreno, trombe, inondazioni ed uragani) formano oggetto di indennità, sussidi o soccorsi conformemente alle prescrizioni del capitolo VII della presente legge.

Eccezioni.

Art. 5. — Possono beneficiare dell'assicurazione soltanto mediante convenzione preliminare e speciale i danni cagionati :

- a) dalla fermentazione, dal riscaldamento e dal deterioramento interno di beni assicurati;
- b) dall'esposizione di questi beni al calore del fuoco, sia nell'uso domestico sia nell'esercizio di una professione;
- c) dai corti circuiti e dagli effetti della corrente elettrica;
- d) da esplosioni che non siano quelle enumerate alla lett. b) dell'art. 4.

Tuttavia i danni causati da incendi dovuti agli incidenti previsti alle lett. a, b, c, e d del presente articolo sono coperti dall'assicurazione.

Esclusioni.

Art. 6. — Non sono indennizzati i danni causati :

- a) dalla rottura di condutture;
- b) dalle infiltrazioni d'acqua di canalizzazione o d'acqua piovana nei fabbricati;
- c) dalla pressione esercitata dalla neve sui tetti;
- d) da fondamenta insufficienti, da lavori mal progettati o male eseguiti;
- e) da scavi od opere nel terreno in prossimità di fabbricati;
- f) dall'umidità o dal cattivo stato del terreno;
- g) dalla piena o dallo straripamento di corsi d'acqua, quando per esperienza si sa che questi fenomeni si rinnovano ad intervalli più o meno brevi.

L'assicurazione non risponde per i danni dovuti a guerre, sommosse, terremoti o eruzioni vulcaniche.

Art. 7. — L'assicurazione non deve mai rappresentare per l'assicurato una causa di guadagno; essa ha per unico scopo il risarcimento del danno effettivamente avuto, considerato in base al valore del fabbricato al momento del sinistro (valore di sostituzione) e senza riguardo al mancato futuro reddito o ad altra conseguenza indiretta del sinistro. Il valore assicurato non fa che fissare il limite superiore degli obblighi dell'Istituto d'assicurazione.

Basi
per la fissazione
del danno.

Art. 8. — I fabbricati assicurati in forza della presente legge non possono formare oggetto di altra assicurazione.

Assicurazione
doppia.

La legge non riconosce l'assicurazione supplementare presso terzi.

In caso di inosservanza, il proprietario sarà privato di ogni indennità da parte dell'Istituto cantonale, e ciò senza ch'egli possa pretendere il rimborso dei premi pagati.

Egli è inoltre passibile della multa prevista all'art. 85.

Restano riservati i diritti dei creditori pignoratizi, conformemente agli art. 44 e 59 della presente legge.

Diritti
dei creditori.

Capitolo II

AMMINISTRAZIONE

Art. 9. — L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di 9 membri, nominati dal Consiglio di Stato.

Un regolamento generale emanato dal Consiglio di Stato fissa i dettagli d'organizzazione dell'Istituto e definisce le competenze, responsabilità e retribuzione degli impiegati e degli esperti.

L'Istituto d'assicurazione sopporterà le proprie spese di amministrazione.

Capitolo III

STIMA DEI FABBRICATI

Art. 10. — Per unità di fabbricato s'intende ogni costruzione ammessa all'assicurazione, avente il carattere di fabbricato indipendente, costituente un tutto dal punto di vista tecnico.

Unità
di fabbricato.

Le costruzioni contigue appartenenti ad un unico proprietario ed adibite ad uno stesso scopo, senza essere separate da un muro sufficiente, costituiscono un rischio solo ed una sola unità di fabbricato.

Il fabbricato comprende tutto quanto ne fa parte integrante (art. 642 C.C.S.).

Art. 11. — I fabbricati soggetti all'assicurazione in virtù della presente legge devono formare oggetto della stima prevista dal presente capitolo e d'un'iscrizione al registro dell'assicurazione. Ogni fabbricato è provvisto di un numero di assicurazione.

Stima.
Registro
e numero
d'assicurazione.

Art. 12. — Chi vuol fare assicurare un fabbricato costruito sul fondo d'altri deve fornire la prova di essere al beneficio di un diritto per sè stante e permanente di superficie o di una annotazione inscritta al Registro fondiario (art. 675 C.C.S.).

Fabbricato
sul fondo altrui.

In difetto, il fabbricato è iscritto al nome del proprietario del fondo.

- Fabbricati in costruzione. Autorizzazione ed assicurazione.** *Art. 13.* — Ogni costruzione o trasformazione di fabbricato deve essere preventivamente annunciata all'Autorità comunale, la quale rilascia un'autorizzazione a costruire. Ogni nuovo fabbricato la cui costruzione è autorizzata è al beneficio dell'assicurazione sin dall'inizio dei lavori di costruzione. L'assicurazione si estende parimente ai lavori di trasformazione, d'ampliamento o di riparazione, purchè gli stessi siano debitamente autorizzati.
- Nuova stima.** *Art. 14.* — I fabbricati il cui valore muta in seguito a ricostruzione, trasformazione, frazionamento, demolizione, rovina, cattiva manutenzione o ad ogni altro motivo, devono formare oggetto di una nuova stima. I cambiamenti di destinazione comportanti un aumento o una diminuzione del premio d'assicurazione devono essere comunicati per iscritto all'Istituto. Il proprietario può anche notificarli alla commissione di stima, in occasione delle revisioni ordinarie e straordinarie.
- Cambiamenti di destinazione dei fabbricati.** *Art. 15.* — La stima d'assicurazione dei fabbricati destinati alla demolizione e di quelli in istato di rovina tale da non poter più essere utilizzati, è ridotta al valore netto dei materiali ad avvenuta demolizione.
- Riduzione del valore d'assicurazione.** I fabbricati totalmente distrutti o demoliti sono cancellati; nello stesso modo si può procedere per i fabbricati il cui tetto non esiste più.
- Valore di assicurazione.** *Art. 16.* — I fabbricati devono essere stimati in base al valore di costruzione, che costituisce il valore d'assicurazione. Per valore di costruzione si intende il costo d'un fabbricato simile costruito sul medesimo posto, tenuto conto dei deprezzamenti subiti dall'epoca della costruzione a seguito di vetustà, uso, difetti di costruzione, cattiva manutenzione.
- Esclusioni.** *Art. 17.* — Il valore di assicurazione non comprende :
a) il valore del terreno sul quale il fabbricato è costruito;
b) i vantaggi dell'ubicazione del fabbricato ed i diritti di cui gode;
c) il valore storico del fabbricato. Questo valore può essere assicurato presso una Compagnia, previa comunicazione all'Istituto. Dall'assicurazione può essere escluso, dietro richiesta del proprietario, il valore delle fondamenta e delle opere eseguite nel sottosuolo (canalizzazioni, fognature, ecc.).
- Commissione di stima.** *Art. 18.* — La stima dei fabbricati è effettuata da quattro commissioni circondariali, composta ognuna di tre membri e di due supplenti nominati dal Consiglio di Stato. Uno di questi membri funge da presidente di tutte le commissioni del Cantone; gli altri membri e supplenti devono essere scelti nel rispettivo circondario.

Di regola, gli incaricati della stima devono possedere le necessarie cognizioni in materia di costruzioni (architetti, impresari, ecc.).

In casi speciali la commissione può essere assistita da periti.

Il Consiglio di Stato fissa la suddivisione e le attribuzioni delle commissioni, il loro modo di procedere e la loro retribuzione come pure gli obblighi dei Municipi nelle operazioni di stima.

Le commissioni di stima sono poste sotto il controllo amministrativo dell'Istituto, ma procedono alle stime in modo completamente indipendente. L'Istituto ha il diritto di farsi rappresentare nei lavori delle commissioni.

Art. 19. — I membri di una commissione e loro supplenti non possono essere tra loro parenti od affini sino al IV grado inclusivamente. Ricusa.

Essi sono tenuti ad eccepirsi :

- a) se sono proprietari, mandatari di proprietari, impresari o architetti dei fabbricati da stimare;
- b) se sono parenti o affini dei proprietari sino al IV grado inclusivamente;
- c) se hanno un interesse diretto o indiretto al risultato della stima.

Art. 20. — La domanda di stima spetta in primo luogo al proprietario del fabbricato. Le istanze devono essere presentate per iscritto al Municipio o al rappresentante dell'assicurazione. Domande di stima.

Il Municipio dà comunicazione, senza ritardo, all'Istituto di ogni autorizzazione a costruire da esso rilasciata; esso notifica inoltre i fabbricati il cui valore d'assicurazione deve essere riveduto o soppresso.

Art. 21. — Le stime ordinarie hanno luogo due volte all'anno, ad epoche stabilite dal regolamento d'esecuzione. Stime ordinarie.

A tal fine l'Istituto trasmette alla commissione di stima un elenco dei fabbricati da stimare o da sottoporre alla revisione.

Le spese per questi lavori sono a carico dell'Istituto.

Art. 22. — In occasione delle stime ordinarie, la commissione procede d'ufficio, dopo aver raccolte le necessarie informazioni, alla stima : Stima d'ufficio.

- 1) dei fabbricati nuovi e di quelli che si trovano nelle condizioni previste dagli art. 11, 14 e 15 della presente legge, la cui stima o revisione non sia stata richiesta;
- 2) dei fabbricati il cui proprietario domanda la stima nel momento in cui la commissione svolge i propri lavori nel Comune.

Art. 23. — Il proprietario può domandare in ogni tempo una stima speciale immediata del suo fabbricato; le spese per questa stima sono a suo carico. Stima speciale o straordinaria.

L'Istituto ha parimente il diritto di far procedere a proprie spese alla revisione di stima di fabbricati ch'esso ritiene insufficienti o troppo elevate.

Effetti dell'assicurazione.

Art. 24. — L'assicurazione esplica i suoi effetti :

- a) dal momento del ricevimento della domanda di stima da parte del Municipio o del rappresentante dell'assicurazione;
- b) in caso di stima d'ufficio, dall'epoca dei lavori della commissione.

I fabbricati in corso di costruzione o di trasformazione sono messi al beneficio dell'assicurazione conformemente a quanto previsto all'art. 13.

Reclami contro la stima. Ricorsi.

Art. 25. — La commissione rende noto al proprietario il risultato delle operazioni. Essa ammette i reclami che riconosce fondati.

Al proprietario è dato diritto di ricorso contro la stima entro 10 giorni dalla notifica. Ugual diritto è dato all'Istituto di assicurazione.

Il ricorso, motivato, è presentato per iscritto al presidente della commissione di stima, il quale lo comunica, entro tre giorni, al presidente della commissione di ricorso.

Finchè il ricorso non è evaso, la stima contestata fa stato in caso di sinistro, a meno che non si tratti di errore manifesto.

Commissione di ricorso.

Art. 26. — I ricorsi vengono decisi da una commissione speciale di 3 membri, composta come segue :

- a) di un perito designato dal Consiglio di Stato quale presidente ed incaricato di presiedere tutte le commissioni di ricorso per un periodo di quattro anni;
- b) di due altri periti scelti, caso per caso, l'uno dall'assicurato e l'altro dall'Istituto.

In caso d'impedimento del presidente, il Consiglio di Stato designa un supplente.

Sono applicabili le ricuse previste all'art. 19.

La decisione della commissione di ricorso è definitiva, riservato il ricorso al Consiglio di Stato per violazione delle disposizioni legali. Il ricorso, motivato, deve essere inoltrato per iscritto al Consiglio di Stato entro 10 giorni dall'intimazione della decisione della commissione.

La commissione statuisce sulle spese.

Verbali di stima.

Art. 27. — Per ogni fabbricato viene steso, su formulario speciale, un dettagliato processo verbale di stima. Questo verbale è trasmesso all'Istituto, il quale procede alle iscrizioni ed alle variazioni necessarie.

Polizza di assicurazione.

Ogni assicurato riceve una polizza indicante il valore d'assicurazione. Dietro sua domanda, potrà essergli rilasciata copia del processo verbale che lo concerne.

Registro di assicurazione.

Art. 28. — L'Istituto tiene, per ogni Comune, un registro per il controllo dei proprietari di fabbricati, dei valori assicurati e dei premi. L'Istituto pubblica una copia di questo registro ad uso dell'Autorità comunale.

Art. 29. — I rapporti d'ufficio tra Istituto, commissioni di Rapporti stima e di ricorso, Autorità comunali ed esattori sono stabilite d'ufficio. dal regolamento generale.

Capitolo IV

FISSAZIONE E PERCEZIONE DEI PREMI

Art. 30. — Per la copertura delle spese e la costituzione dei Fissazione fondi di riserva previsti all'art. 77, l'Istituto d'assicurazione preleva annualmente da tutti gli assicurati un premio proporzionale dei premi. al valore ed ai rischi dei beni assicurati. I tassi dei premi, calcolati per mille dei capitali assicurati, sono fissati dal regolamento generale sulle basi che seguono. Gli stessi possono essere modificati secondo le circostanze, con decreto del Consiglio di Stato.

Art. 31. — Tutti i fabbricati situati nelle zone provviste di idranti o di serbatoi d'acqua sufficienti e nelle località aventi un corpo pompieri ben organizzato, con materiale di spegnimento completo, sono soggetti ad un premio minimo rappresentato dal coefficiente 1. Premi base.

Tutti gli altri fabbricati non rientranti nella categoria precedente sono soggetti ad un premio minimo rappresentato dal coefficiente $1\frac{1}{2}$.

Vengono applicati dei soprapremi per i seguenti aggravamenti di rischio : Soprapremi.

- 1) tetto interamente o parzialmente combustibile;
- 2) facciate interamente combustibili;
- 3) facciate miste in cui predomina la parte combustibile;
- 4) facciate miste in cui predomina la parte incombustibile;
- 5) contiguità con muro divisorio sino al comignolo, senza aperture;
- 6) contiguità senza muro divisorio o con muro con aperture;
- 7) granai, fienili, hangars ed altri annessi rurali;
- 8) fabbricati isolati, ma situati a meno di 10 metri da altri fabbricati, assimilati ai fabbricati contigui ed assoggettati al soprapremio di contiguità, N. 5 e 6, a seconda del genere delle facciate;
- 9) fabbricati adibiti a scopo industriale, soggetti a premi supplementari fissati da una tariffa speciale; questa tariffa terrà conto delle circostanze che aumentano o diminuiscono il rischio, quali : il genere di costruzione e di riscaldamento, l'installazione di difese contro il fuoco, ecc.

L'aggravamento N. 5 non è applicabile ai fabbricati che sono divisi da un muro massiccio pieno oltrepassante i tetti.

Se l'abitazione non è divisa dalla parte rurale da un muro di separazione dal suolo ai comignoli, il complesso dell'edificio è considerato fabbricato agricolo e assoggettato al soprapremio N. 7.

Art. 32. — Il premio applicabile ai fabbricati interamente incombustibili può essere ridotto sino a concorrenza del 30 %. Riduzione del premio.

Se il proprietario ha fatto spese importanti per l'installazione di idranti o di apparecchi di soccorso ad ogni piano, ecc. al fine

di creare un'efficace protezione contro il fuoco, il premio totale può essere ridotto dal 10 al 50 % a giudizio dell'Istituto di assicurazione.

Scadenza ed esazione dei premi.

Art. 33. — I premi scadono il 1. gennaio di ogni anno o il giorno dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

Le modalità e l'epoca di esazione del premio sono stabilite dal Consiglio di Stato, il quale può decretare l'applicazione d'un interesse di mora.

Calcolo del premio.

Art. 34. — Di regola, il premio è calcolato per l'intero anno sul valore assicurato al 1. gennaio. Tuttavia, per i nuovi fabbricati e nel caso di aumento o diminuzione della somma assicurata nel corso dell'anno, il premio è calcolato per trimestre.

Il premio per i fabbricati in costruzione è dovuto per la durata della costruzione; esso è calcolato al momento della stima definitiva del fabbricato.

Forza esecutiva della bolletta di esazione.

Art. 35. — La bolletta di esazione costituisce un titolo esecutivo conformemente alla legge federale sull'Esecuzione e sul Fallimento.

Ipoteca legale.

L'Istituto d'assicurazione è al beneficio dell'ipoteca legale prevista dall'art. 836 del Codice Civile Svizzero e dall'art. 183 della legge cantonale di applicazione.

Persone tenute al pagamento.

In caso di traslazione di proprietà, il vecchio ed il nuovo proprietario sono solidalmente responsabili per il pagamento dei premi scaduti.

Capitolo V

DICHIARAZIONE E CONSTATAZIONE DEL DANNO

Obblighi dell'Autorità comunale in caso di sinistro.

Art. 36. — Non appena in un Comune accade un sinistro, il sindaco od il suo supplente informa immediatamente, usando la via più rapida, l'Istituto d'assicurazione e l'Autorità incaricata dell'inchiesta, fornendo loro tutte le informazioni necessarie.

Sino al momento dell'arrivo dell'Autorità incaricata dell'inchiesta e del rappresentante dell'assicurazione, il sindaco o suo supplente provvede alle misure provvisorie dettate nell'interesse dell'Istituto di assicurazione.

I rappresentanti dell'assicurazione e dell'autorità giudiziaria devono d'altronde procedere anche d'ufficio.

Dichiarazione dell'assicurato in caso di sinistro.

Art. 37. — Se si tratta di un sinistro per il quale non è stato dato l'allarme, l'assicurato è tenuto ad informarne immediatamente e al più tardi entro 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, l'Autorità comunale e l'Istituto d'assicurazione. In caso di inosservanza di tale prescrizione, l'assicurato può essere privato di tutta o di parte dell'indennità.

Obblighi dell'assicurato e dei locatari in caso di sinistro.

Art. 38. — In caso di sinistro, l'assicurato e gli inquilini dell'immobile devono fare tutto il possibile per limitare il danno, combattendo in particolare i progressi del sinistro e dando immediatamente l'allarme.

Ad eccezione delle misure di conservazione ordinate dall'Autorità di polizia, tutto deve essere lasciato nello stato in cui si trova sino all'inchiesta ed alla constatazione del danno.

Se l'assicurato o l'avente diritto contravviene a queste prescrizioni senza validi motivi, l'Istituto d'assicurazione può ridurre l'indennità all'importo al quale la stessa sarebbe ascesa se l'obbligo fosse stato adempiuto, impregiudicata la penalità prevista all'art. 85.

In caso di ricorso contro la prima stima, è vietato all'assicurato di modificare lo stato delle cose, a meno che non si tratti di misure prese per la conservazione delle parti non distrutte e dopo intesa con l'Istituto. In caso di inosservanza, l'assicurato perde il diritto ad una nuova stima.

Art. 39. — L'autorità competente, non appena informata, procede ad un'inchiesta sulla causa del sinistro. Il risultato dell'inchiesta è comunicato il più presto possibile all'Istituto di assicurazione. Inchiesta
sulle cause
del sinistro.

Tuttavia, per danni di poca entità l'inchiesta non ha luogo se la causa è chiaramente accertata e se non esistono elementi di delitto.

Art. 40. — L'Istituto d'assicurazione, d'intesa con l'assicurato o con l'autorità comunale, può ordinare le misure seguenti : Misure
di sicurezza.

- a) lo sgombero delle macerie al fine di permettere di liberare i resti del fabbricato e facilitare la perizia;
- b) le misure necessarie alla conservazione delle parti non distrutte del fabbricato.

Le spese per queste misure sono a carico dell'Istituto, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 della presente legge.

Capitolo VI

FISSAZIONE DELL'INDENNITÀ

Art. 41. — Dietro richiesta dell'Istituto d'assicurazione o anche d'ufficio, la commissione di stima prevista dall'art. 18 procede, nel più breve termine possibile, alla stima dei danni. L'assicurato e l'Istituto si fanno rappresentare alla stima. La commissione può e, se uno degli interessati lo richiede, deve farsi assistere da uno o più periti speciali. Stima
dei danni.

Se il danno è minimo, l'Istituto può incaricare della stima un unico esperto.

Art. 42. — I casi di ricusa previsti dall'art. 19 sono applicabili, per le stime dopo il sinistro, tanto per i membri delle commissioni quanto per i periti speciali. Ricusa.

Art. 43. — Il valore di sostituzione che, giusta l'art. 7 serve di base per la determinazione del danno deve essere calcolato in base al valore che la cosa rappresentava al momento del sinistro; esso è : Valore
di sostituzione.

- 1) il valore di ricostruzione di un fabbricato simile, ma al massimo la somma assicurata, dedotto il deprezzamento che il fabbricato ha potuto subire dall'epoca della sua costruzione a motivo di vetustà o per altre cause determinanti un minor valore;
- 2) il valore venale, limitato al valore di assicurazione, in caso di non ricostruzione nel termine di due anni dall'epoca del sinistro. Per stabilire il valore venale, sarà tenuto conto del valore commerciale o del valore di reddito, se questo è più vantaggioso per l'assicurato.

Le spese di sgombero e di trasporto dei materiali nell'apposita area più vicina, calcolate a prezzi normali, sono addizionate all'ammontare del danno. L'indennità totale non può tuttavia eccedere la somma assicurata.

Se in un fabbricato in costruzione o in corso di trasformazione, che sia al beneficio del permesso a costruire (art. 13) accade un sinistro prima che la stima definitiva abbia avuto luogo, l'indennità è stabilita in base al valore della costruzione al momento del sinistro. Questo valore è stabilito tenendo conto del grado di avanzamento dei valori.

Calcolo del danno.

Art. 44. — L'indennità per i danni menzionati all'art. 4 è determinata nei limiti degli art. 7 e 43 della presente legge e secondo le regole seguenti :

In caso di distruzione totale.

a) in caso di distruzione completa, l'assicurato riceve il valore totale del fabbricato distrutto, conformemente a quanto previsto dall'articolo precedente;

In caso di distruzione parziale.

b) in caso di distruzione parziale, l'indennità è calcolata nella proporzione esistente tra il valore della parte distrutta ed il valore totale; la valutazione è fatta in maniera dettagliata.

Se il danno non raggiunge il 10 % del valore assicurato, l'indennità è basata sulla stima del costo della riparazione, deduzione fatta, presentandosi il caso, del maggior valore determinato da quest'ultima.

Diritti dei creditori pignoratizi.

In caso di sinistro totale, se l'indennità non basta a tacitare i creditori pignoratizi, l'Istituto d'assicurazione è tenuto a pagare i loro crediti sino al massimo di $\frac{4}{5}$ del valore di assicurazione e subentra, sino a debita concorrenza, nei diritti di questi creditori.

Riserva per i sinistri naturali.

E' riservato il capitolo VII concernente le indennità per sinistri naturali.

Indennizzo dei resti di fabbricati utilizzabili in seguito a disposizioni speciali.

Art. 45. — Nel caso in cui tutto o parte dei resti d'un fabbricato distrutto non possono essere utilizzati a motivo di disposizioni legali o regolamentari concernenti le distanze dalle strade e l'allineamento, l'indennità è stabilita come se i resti fossero utilizzabili.

Valore di stima.

Art. 46. — Per ogni stima di danni, deve essere allestito un processo verbale, su formulario fornito dall'Istituto. Questo verbale deve essere firmato, seduta stante, dal o dagli esperti e dalle parti

presenti. All'assicurato viene rilasciato un estratto conforme, mentre l'originale viene poi trasmesso all'Istituto d'assicurazione.

Art. 47. — Tanto all'Istituto quanto all'assicurato è dato diritto di chiedere una nuova stima dei danni, entro 10 giorni dall'intimazione del processo verbale.

Ricorso
contro la stima
dei danni.

Il ricorso deve essere insinuato alla commissione di ricorso, la quale ne dà comunicazione all'altra parte al più tardi entro 3 giorni.

Art. 48. — L'Istituto e l'assicurato possono inoltre, entro trenta giorni dall'intimazione del verbale, domandare una nuova valutazione, quando fatti impossibili da constatare all'epoca della prima valutazione, giustificchino un aumento o una diminuzione dell'indennità.

Ricorsi
complementari.

Il ricorso va inoltrato nei termini e nei modi previsti dall'articolo 47.

Art. 49. — La commissione designata all'art. 26 della presente legge decide definitivamente i ricorsi previsti dagli art. 47 e 48, riservato il ricorso al Consiglio di Stato per violazione delle disposizioni legali.

Commissione
di ricorso.

La commissione di ricorso si pronuncia caso per caso sulle spese.

Le parti possono accordarsi per sottomettere la vertenza ad un collegio arbitrale, conformemente alle disposizioni della legge cantonale di procedura civile.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSICURAZIONE PER DANNI CAGIONATI DAGLI ELEMENTI NATURALI

Art. 50. — Sotto la denominazione di « danni naturali » devono intendersi i danni causati dalle valanghe, frane, scoscendimenti, cedimenti e moti di terreno, trombe d'acqua o d'aria, inondazioni ed uragani.

Definizione.

Per i danni che non sono la conseguenza diretta di uno dei sinistri più sopra specificati non è corrisposta indennità alcuna.

Art. 51. — Le disposizioni della presente legge concernenti l'assicurazione contro gli incendi sono applicabili per analogia all'assicurazione contro gli elementi naturali, riservate le disposizioni che seguono.

Applicazione
per analogia.

Art. 52. — Ai fini del calcolo dell'indennità sono dedotti i sussidi concessi dalla Confederazione, in particolare quelli previsti dalle leggi federali sulla polizia delle acque e delle foreste. Parimente si terrà conto, presentandosi il caso, dei soccorsi accordati dal Fondo svizzero di soccorso per i danni non assicurabili.

Sussidi
e soccorsi.

Art. 53. — L'Istituto ha il diritto di escludere dall'assicurazione contro i danni naturali un fabbricato per il quale è stata pagata un'indennità, quando esso, nonostante l'opposizione formulata, fosse ricostruito in luogo pericoloso.

Esclusione.

Questa opposizione e l'esclusione dall'assicurazione saranno notificate per iscritto al proprietario ed ai vecchi creditori pignoratizi; l'esclusione sarà inoltre annotata al registro fondiario.

Esenzione.

Art. 54. — I danni cagionati dagli elementi naturali previsti all'art. 50 non sono risarciti se di ammontare inferiore a fr. 100.— per assicurato; per i danni più elevati l'indennità sarà calcolata soltanto a contare da tale importo.

Fissazione delle indennità durante il periodo transitorio di 5 anni.

Art. 55. — Durante un periodo transitorio di 5 anni a contare dall'entrata in vigore dell'assicurazione cantonale, le indennità per i danni cagionati da questi sinistri ai fabbricati assicurati saranno corrisposte nella misura dal 10 al 50 % della valutazione del danno, in ogni modo non oltre i fr. 10.000.— d'indennità per proprietario.

L'ammontare totale per ogni assicurato sarà fissato, entro questi limiti, dal Consiglio di Stato, su preavviso dell'Istituto.

Tuttavia le indennità totali annue non eccederanno l'ammontare dei premi disponibili, ritenuto che tale ammontare resta fissato al 5 % del gettito complessivo dei premi dell'esercizio. Se l'importo globale delle indennità eccede questo ammontare, le indennità stesse saranno proporzionalmente ridotte.

Anticipi dei Comuni.

Art. 56. — Se durante il periodo transitorio le indennità non possono essere corrisposte che con ritardo, i Comuni sono autorizzati, sotto loro piena responsabilità, ad accordare ai sinistrati nel bisogno degli anticipi per il pagamento parziale delle effettive spese di riparazione.

Prolungamento del periodo transitorio.

Art. 57. — Se le circostanze lo richiedono, il periodo transitorio potrà essere prolungato con decreto del Consiglio di Stato, da approvarsi dal Gran Consiglio.

Allo spirare di detto periodo, il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, stabilirà una nuova scala dei tassi di indennità.

Misure in caso di catastrofi gravi.

Art. 58. — Se una catastrofe grave causa dei danni in una zona estesa, lo Stato e l'Istituto d'assicurazione si mettono in relazione con la Confederazione, con il Fondo svizzero di soccorso ed eventualmente con i comitati di soccorso, al fine di centralizzare, quanto possibile, le collette e gli altri mezzi di soccorso ufficiali e privati. I mezzi disponibili complessivi saranno distribuiti in modo da evitare lacune, disparità di trattamento o abuso qualsiasi.

Capitolo VIII

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Modo di pagamento.

Art. 59. — Quando la valutazione è diventata definitiva e l'inchiesta sulle cause del sinistro terminata, il pagamento dell'indennità sarà effettuato come segue, riservate le disposizioni del capitolo VII e degli articoli seguenti :

Danni di poca entità.

1. In caso di danni minimi ed a riparazioni eseguite, l'indennità è versata direttamente al sinistrato, senza comunicazione ai terzi che hanno diritti sull'immobile.

L'Istituto d'assicurazione statuisce sui casi d'applicazione di questa disposizione.

2. Qualunque sia l'ammontare dell'indennità, il proprietario ha il diritto di ottenere l'importo, mediante versamenti rateali, allo scopo della ricostruzione del fabbricato, dal giorno in cui ha costituito a tale scopo delle garanzie accettate dai terzi interessati o giudicate sufficienti dalla competente Autorità giudiziaria. Ricostruzione.
3. In caso di ricostruzione in altro luogo ed in caso di ricostruzione parziale, l'indennità sarà versata soltanto se i diritti dei terzi sono salvaguardati.
4. Se il fabbricato non viene ricostruito, l'indennità è versata al sinistrato solo se l'immobile è libero e franco da pegni e da diritti iscritti e, se è gravato, solo con il consenso scritto dei terzi. Non ricostruzione.
5. Negli altri casi gli aventi diritto sono tacitati secondo il loro rango e sino a concorrenza della loro pretesa. In caso di contestazione, il versamento dell'indennità resta sospeso. Pagamento agli aventi diritto. Contestazione.

Sono considerati terzi, a sensi del presente articolo, i titolari di diritto di pegno, di oneri fondiari, di pignoramenti di diritto d'abitazione o d'uso, iscritti anteriormente al sinistro.

Art. 60. — Se il fabbricato non è ricostruito immediatamente, l'ammontare dell'indennità è rappresentato dal valore venale previsto all'art. 43. In tal caso l'indennità è pagata come alle cifre 4 e 5 dell'art. 59.

Indennità complementare.

In caso di ricostruzione entro due anni a datare dall'epoca del sinistro, l'Istituto versa all'assicurato, dopo constatazione ed a titolo d'indennità complementare, la differenza tra il valore venale e l'indennità basata sul valore di costruzione. All'assicurato potranno essere accordati, dietro sua domanda, dei pagamenti parziali a mano a mano che i lavori avanzano.

L'assicurato che non ricostruisce entro un termine di due anni perde ogni diritto all'indennità complementare. Tuttavia l'Istituto può prolungare questo termine se esistono validi motivi.

Art. 61. — Se il fabbricato non viene ricostruito o viene ricostruito solo parzialmente, l'Istituto rimborsa all'assicurato il premio pagato, al massimo durante gli ultimi dieci anni, sulla parte non utilizzata del valore di assicurazione.

Rimborso di premi.

Dall'indennità dovuta in caso di sinistro sono dedotti i premi arretrati.

Compensazione dei premi.

Art. 62. — Se un fabbricato non viene ricostruito, ricostruito in altro luogo o ricostruito parzialmente, l'indennità è versata soltanto dopo lo sgombero del luogo del sinistro, deduzione fatta, presentandosi il caso, del valore dei resti e delle spese di demolizione.

Sgombero.

Se il fabbricato viene ricostruito, il saldo dell'indennità è versato solo in quanto i resti inutilizzabili sono stati asportati.

**Esigibilità
e interessi.**

Art. 63. — L'indennità è esigibile 30 giorni dopo il sinistro. A contare da questo termine e sino al giorno del pagamento, sulla indennità definitiva deve essere corrisposto un interesse calcolato in base al tasso ufficiale di sconto della Banca Nazionale aumentato dell'uno per cento.

L'interesse non è tuttavia dovuto :

- a) in caso di danni di poca entità, finchè le riparazioni non sono state eseguite;
- b) sulla parte dell'indennità eccedente il valore venale, finchè la ricostruzione del fabbricato non è stata effettuata;
- c) dal momento dell'intimazione all'assicurato di sgomberare le rovine del fabbricato distrutto.

Prescrizione.

Art. 64. — Ogni pretesa all'indennità cade in prescrizione dopo due anni dalla data del sinistro.

Nel caso previsto all'art. 60, capoverso 2°, la pretesa all'indennità complementare cade in prescrizione dopo due anni dalla scadenza dell'ultimo termine accordato dall'Istituto.

Capitolo IX

DECADIMENTO DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ ED AZIONE PENALE

**Negligenza
da parte del-
l'assicurato.**

Art. 65. — Se il sinistro è stato causato od aggravato :

- a) dalla violazione delle prescrizioni sulla polizia del fuoco e delle costruzioni;
- b) dalla mancata esecuzione, nel termine prescritto, d'ordini dati dall'autorità competente;
- c) da altra negligenza o imprudenza dell'assicurato; questi può decadere dal diritto all'indennità, in misura variante a seconda della gravità della colpa e non eccedente la metà dell'ammontare dell'indennità.

L'assicurato è parimente responsabile della negligenza o dell'imprudenza di persone per le quali deve legalmente rispondere, quando possa essergli imputata una colpa.

La riduzione dell'indennità è operata dall'Istituto d'assicurazione. Al sinistrato è dato diritto di adire il giudice entro 20 giorni dalla notifica della decisione.

Resta impregiudicata l'azione penale.

**Sinistri ad
opera di terzi.**

Art. 66. — Se il sinistro è imputabile a terzi, l'indennità è versata al sinistrato conformemente alle disposizioni della presente legge e l'Istituto subentra nei diritti di quest'ultimo contro i terzi responsabili a' sensi del Codice civile, sino a concorrenza dell'indennità e delle spese.

**Colpa dell'assi-
curato.**

Art. 67. — L'assicurato è totalmente decaduto dal diritto all'indennità se è autore, istigatore o complice d'un delitto che abbia cagionato il sinistro.

Esso può essere reso responsabile delle indennità e delle spese che l'Istituto dovesse pagare ai terzi, quando lo stesso fosse subingredito, sino a debita concorrenza, nei diritti di quest'ultimi.

L'autore, l'istigatore o il complice d'un delitto che è la causa del sinistro può, anche se è al beneficio di un decreto di non luogo a procedere o se è assolto dal giudice per irresponsabilità, assenza di discernimento o per altra causa legale di non colpevolezza, essere privato, a seconda delle circostanze, di tutta o di parte dell'indennità per i danni causati al proprio fabbricato ed essere tenuto a rimborsare tutta o parte dell'indennità e delle spese pagate ai terzi.

Art. 68. — L'assicurato che, dolosamente, si fa versare o tenta di farsi versare un'indennità superiore a quella cui ha diritto, è passibile del decadimento totale o parziale dal suo diritto all'indennità, impregiudicate le pene previste dal Codice penale per la truffa od il tentativo di truffa. Questa disposizione si applica in particolare a chi:

- 1) notifica come distrutti dei beni ch'egli sapeva inesistenti al momento del sinistro;
- 2) adopera, a titolo di giustificazione, mezzi o documenti falsi;
- 3) rifiuta scientemente di fornire le informazioni necessarie a stabilire il danno;
- 4) con intenzione fraudolenta, apporta alla parte deteriorata dei cambiamenti che potrebbero rendere più difficile od impossibile la determinazione della causa del sinistro e la constatazione del danno.

Art. 69. — E' passibile di multa o del decadimento parziale dal diritto all'indennità l'assicurato che senza farne dichiarazione procede all'impianto o lascia procedere all'impianto di un'industria o all'esercizio di una professione che aggrava il rischio d'incendio del suo fabbricato.

Altre cause
di decadimento
Aggravamento
del rischio.

Tuttavia questo aggravamento produce effetto giuridico soltanto nella misura in cui influisce sulle prestazioni dell'Istituto.

Art. 70. — Nei casi previsti dagli art. 65-69 i creditori privilegiati hanno diritto al pagamento del loro credito sino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità e, se questa è ridotta in conformità delle disposizioni che precedono, sino ai $\frac{1}{5}$ del valore di assicurazione. L'Istituto subingredisce, sino a debita concorrenza, nei diritti di questi creditori.

Diritti
dei creditori.

E' tuttavia riservato il caso in cui un creditore fosse riconosciuto autore, istigatore o complice d'un delitto che ha cagionato il sinistro.

Art. 71. — Le contestazioni che potrebbero sorgere dall'applicazione del presente capitolo sono di competenza dei tribunali ordinari.

Competenza.

Capitolo X

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Art. 72. — L'Istituto versa un contributo di cent. 10 per ogni mille franchi di capitale assicurato, al fondo assicurazione contro gli incendi, istituito con decreto leg. 13 giugno 1918.

Contributo al
fondo centrale.

**Contributi
delle società
private.**

Art. 73. — Le compagnie di assicurazione che operano nel Cantone versano pure al fondo cantonale un contributo di cent. 10 per ogni mille franchi di capitale assicurato. A tal fine dette società sono tenute a notificare ogni anno all'Istituto il totale dei valori assicurati nel Cantone. In difetto di notifica saranno tassati d'ufficio dal Consiglio di Stato.

Scopo del fondo.

Art. 74. — Il fondo è destinato a promuovere :

- a) l'equipaggiamento e l'istruzione dei corpi pompieri;
- b) l'impianto di bacini e di idranti da utilizzare per la lotta contro il fuoco;
- c) l'acquisto di attrezzi e di apparecchi per la difesa contro gli incendi;
- d) il servizio d'ispezione e di controllo sui corpi pompieri;
- e) l'assicurazione dei pompieri contro gli infortuni e le malattie.

Eccezionalmente possono essere accordati sussidi a società o privati che fanno spese speciali a scopo di prevenzione e di difesa contro gli incendi.

**Conseguenze
delle informa-
zioni inesatte.**

Art. 75. — Chi fornisce intenzionalmente dati o informazioni inesatte perde ogni diritto al sussidio e si espone ad una azione di ripetizione, impregiudicata l'azione penale.

**Responsabilità
dei Comuni.**

Art. 76. — I Comuni che non provvedono in modo sufficiente al servizio di difesa contro gli incendi o alla istruzione del loro corpo pompieri e quelli che trascurano la manutenzione e la conservazione dei loro mezzi di difesa possono essere privati da ogni diritto al sussidio ed esclusi dall'assegnazione di materiale.

Capitolo XI

FONDI DI RISERVA

**Riserve
dell'Istituto.**

Art. 77. — Sono costituiti due fondi di riserva, uno per i danni causati dagli incendi, l'altro per i danni causati dalle forze naturali. Questi fondi sono alimentati con l'eccedenza delle entrate di ogni esercizio, con il reddito dei capitali, con donazioni e legati.

I fondi di riserva serviranno alla liquidazione delle indennità e delle spese nel caso in cui i premi annuali e gli interessi di questi fondi fossero insufficienti.

**Premi supple-
mentari in caso
di riserve insuf-
ficienti.**

Art. 78. — Se, in seguito a grandi sinistri o a sinistri multipli, i premi annuali e i fondi di riserva risultassero insufficienti a coprire le indennità, il Consiglio di Stato potrà decretare il prelevamento di premi complementari.

Uso degli utili.

Art. 79. — Quando i fondi di riserva avranno raggiunto per il rischio «incendi» e per il rischio «forze naturali» il 3% rispettivamente l'1% dei capitali assicurati, il Consiglio di Stato deciderà anno per anno dell'uso degli utili.

**Fondo di
organizzazione
e di esercizio.**

Art. 80. — Al fine di permettere all'Istituto di iniziare la sua attività, lo Stato gli verserà anticipi per un ammontare complessivo limitato a 1 milione e mezzo.

Quando l'Istituto avrà costituito riserve di cassa sufficienti il capitale anticipato sarà rimborsato allo Stato. L'Istituto pagherà sugli anticipi il tasso usuale.

Capitolo XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 81. — L'anno d'assicurazione comincia il 1. gennaio e finisce il 31 dicembre. Conti di assicurazione.

I conti dell'Istituto si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Tali conti sono allestiti in modo distinto per i danni cagionati dagli incendi e per quelli cagionati dalle forze naturali.

Art. 82. — L'Istituto d'assicurazione è tenuto a riassicurare i suoi rischi sia presso l'Unione di riassicurazione degli Istituti cantonali svizzeri, sia presso delle società private o istituti pubblici che presentino garanzie sufficienti in Svizzera. Riassicurazione.

Il contratto o i contratti di riassicurazione devono essere approvati dal Consiglio di Stato.

Art. 83. — Le contestazioni relative al funzionamento dell'assicurazione sono decise dal Consiglio di Stato, in quanto la presente legge non prescrive altre istanze. Competenze in caso di contestazione.

I reclami o ricorsi devono essere insinuati per iscritto entro 15 giorni dalla intimazione della decisione.

Art. 84. — Il Consiglio di Stato emana tutte le disposizioni necessarie alla determinazione del valore dei beni, dell'estensione e classificazione dei rischi soggetti all'assicurazione, all'organizzazione del controllo dell'assicurazione, alla procedura di risarcimento, nonché i sussidi e le disposizioni necessarie a garantire, in generale, il buon andamento dell'istituto di assicurazione. Competenze del Consiglio di Stato.

Esso decreta parimente tutto quanto concerne il servizio di difesa contro gli incendi.

Capitolo XIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 85. — E' passibile di multa da fr. 10.— a fr. 500.— : Penalità.
a) chi assicura altrove rischi coperti dall'Istituto (art. 8);

b) chi omette intenzionalmente di richiedere l'assicurazione di un fabbricato o la revisione d'una polizza per variazione di valore e di rischio (art. 14, 15, 20);

c) chi contravviene intenzionalmente alle disposizioni degli articoli 37 e 38 concernenti gli obblighi dell'assicurato e dei locatari in caso di sinistro.

In quanto non siano di competenza dei tribunali, le altre violazioni della presente legge e dei decreti del Consiglio di Stato sono passibili di multa da fr. 10.— a fr. 500.—.

In caso di recidiva, il massimo previsto per ogni caso può essere raddoppiato.

La multa è inflitta dal Dipartimento delle finanze, su proposta dell'Istituto, conformemente alle disposizioni concernenti la repressione delle contravvenzioni in via amministrativa.

Capitolo XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Rescissione dei contratti con le società private. *Art. 86.* — Dal giorno della promulgazione della presente legge il Consiglio di Stato fisserà alle Società o Compagnie di assicurazione contro gli incendi un termine di tre anni al massimo per la liquidazione dei loro contratti d'assicurazione dei fabbricati nel Cantone.
- Allo spirare di questo termine, detti contratti saranno rescissi senza indennità alcuna nè agli assicuratori, nè agli assicurati. Le assicurazioni passeranno d'ufficio all'Istituto cantonale ed esplicheranno immediatamente il loro effetto, riservate le disposizioni degli art. 2, lett. a) e b), e 17, lett. c).
- Scadenza dei nuovi contratti. *Art. 87.* — La scadenza delle nuove polizze d'assicurazione dei fabbricati contratte presso le società private dopo la promulgazione della legge non potrà oltrepassare il giorno in cui l'Istituto cantonale inizierà la sua attività.
- Stima generale dei fabbricati. *Art. 88.* — Dal giorno della promulgazione della presente legge, si procederà alla stima generale di tutti i fabbricati del Cantone, sulla base delle disposizioni che precedono e dei regolamenti di applicazione.
- Entrata in vigore. Il Consiglio di Stato fisserà la data dell'entrata in vigore di tali stime.
- Le spese di questa stima generale saranno sopportate dal fondo d'organizzazione e d'esercizio previsto dall'art. 80.
- Applicazione della legge. *Art. 89.* — La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e decreti, trascorsi i termini referendari ed entrerà in vigore all'epoca che sarà fissata dal Consiglio di Stato.

Sindacato svizzero delle compagnie di assicurazione contro gli incendi

Zurigo, 18 maggio 1939.

Lod. Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

BELLINZONA

*Onorevole Signor Presidente del Consiglio di Stato,
Onorevoli Signori Consiglieri di Stato,*

Con lettera del 12 dicembre 1938 siamo stati avvisati dal lod. Dipartimento delle finanze che era stato passato al sig. Germond del Cantone di Vaud l'incarico di studiare per il Ticino l'introduzione dell'assicurazione statale contro l'incendio degli stabili.

In nome degli attuali assicuratori incendio dei beni mobili ed immobili situati nel Cantone, ci permettiamo di esporre il nostro punto di vista rispetto a codesta questione.

1. *Lo stato attuale.*

Constatiamo in primo luogo che il problema dell'assicurazione statale degli stabili non è stato sollevato a causa di malcontento del pubblico verso le compagnie private, ma per altre ragioni, e secondariamente che le compagnie in generale hanno assolto e assolvono in modo soddisfacente il loro compito di assicuratori.

2. *L'esempio di altri Cantoni.*

I fautori dell'assicurazione statale si lasciano impressionare dal fatto che 18 altri Cantoni posseggono una simile istituzione. Dimenticano però che tutti questi istituti, con una sola eccezione (Grigioni), furono fondati al principio del secolo XIX. Se allora avesse esistito una forte assicurazione privata nessuno avrebbe pensato di fare assumere allo Stato un compito, che a quei tempi costituiva un grave rischio. Adesso nessuno pensa più alle difficoltà contro le quali ebbero a lottare per decenni gli istituti cantonali, nessuno ricorda che gli istituti di Vaud e di Glarona non furono in grado di fare fronte agli impegni derivanti da forti sinistri (incendi di Glarona nel 1861, Marchissy nel 1877 e Vallorbe nel 1882), se non con l'aiuto di sussidi e prestiti dello Stato, i quali gravarono per anni sul bilancio dei singoli Cantoni. I sostenitori dell'assicurazione statale non pensano a queste difficoltà iniziali, sono invece attirati dalle riserve accumulate nel lungo corso degli anni mediante premi di molto superiori a quelli percepiti oggi dall'assicurazione privata.

3. *Il deflusso della moneta.*

In base alle cifre dell'Ufficio federale delle assicurazioni, i risultati dell'assicurazione incendio nel Cantone Ticino negli ultimi 10 anni sono i seguenti :

	<i>Capitale assicurato :</i>	<i>Premi incassati :</i>	<i>Indennizzi versati :</i>
	fr.	fr.	fr.
1928	1.028.149.120.—	687.784.—	207.617.—
1929	1.043.517.461.—	723.993.—	518.175.—
1930	1.151.541.880.—	748.541.—	321.529.—
1931	1.201.498.159.—	776.844.—	354.614.—
1932	1.238.936.877.—	790.880.—	851.160.—
1933	1.286.893.199.—	803.491.—	730.855.—
1934	1.330.626.482.—	835.870.—	780.043.—
1935	1.352.488.560.—	821.406.—	1.089.531.—
1936	1.367.979.263.—	839.757.—	614.560.—
1937	1.394.843.175.—	871.601.—	663.343.—

In 10 anni le compagnie incassarono dunque premi per l'importo di
fr. 7.900.167.—
e versarono indennizzi per la somma di
» 6.131.427.—
fr. 1.768.740.—

rimasero a disposizione delle compagnie per provvigioni, spese, imposte, *tassa di spegnimento* e investimenti di capitale nel Ticino. La *tassa di spegnimento* versata al Cantone in questo periodo di tempo ammonta a fr. 568.276.—. L'importo di cui

le compagnie poterono liberamente disporre è dunque ben esiguo, se si tiene conto del gran numero di persone occupate.

Crediamo che queste cifre bastano per dimostrare quanto è infondato l'argomento dell'emigrazione dei premi.

Invece, se venisse introdotta l'assicurazione statale una parte importante dei premi uscirà dal Cantone, perchè l'Istituto cantonale, sprovvisto di riserve, dovrà riassicurare i rischi assunti in copertura. Questa riassicurazione non può ottenerla nel Cantone.

4. *I dividendi delle Compagnie.*

L'Ufficio federale delle assicurazioni, incaricato della sorveglianza di tutte le compagnie private, già nel suo rapporto del 1923 (pag. 46) dichiarò che i premi percepiti nell'assicurazione incendio bastano soltanto per coprire i sinistri e le spese di amministrazione e che l'utile delle compagnie proviene unicamente dagli interessi dei capitali di riserva e dall'utile dei portafogli esteri delle compagnie; difatti all'estero i premi sono in generale più elevati ed i risultati, per quanto concerne la percentuale dei sinistri, migliori. Lo studio dei bilanci delle varie compagnie conferma questa constatazione. Anche la « Schweiz. Handelszeitung » (N. 1 del 7 gennaio 1937) esaminò la questione e concluse che le compagnie d'assicurazione incendio pagano dividendi con gli interessi delle riserve e con i proventi dei loro affari all'estero. Crediamo che la citazione di queste due fonti autorevoli basti per confutare l'argomento degli amici della statizzazione, cioè che i premi vanno a finire nelle tasche degli azionisti. Se fosse vero che gli assicurati pagano i dividendi degli azionisti, come potrebbero le compagnie anonime applicare tassi uguali a quelli delle società mutue?

5. *Monopolio e obbligo d'assicurarsi.*

I fautori dell'assicurazione statale dicono che l'assicurazione essendo obbligatoria, non avverrà che oggetti non assicurati e colpiti da incendio vadano a carico della beneficenza. Il capitale di mobili ed immobili assicurati nel Cantone Ticino ammonta a circa fr. 1 miliardo e 400 milioni. Di fronte ad una cifra così ingente sarà difficile argomentare che le somme riguardanti enti non assicurati possano essere importanti. Bisogna inoltre tenere conto del fatto che un istituto cantonale non assumerà o dichiarerà obbligatoria l'assicurazione di taluni rischi speciali, sia per la loro destinazione, sia perchè non raggiungono un valore minimo stabilito per legge.

Il problema dell'assicurazione obbligatoria può essere facilmente risolto dall'assicurazione privata. Prova ne sono le convenzioni esistenti con i Cantoni d'Argovia, di Berna, di Friburgo (per enti mobili) e di Svitto (per stabili). Siamo pronti a sottoporre al lod. Consiglio di Stato un progetto completo per l'attuazione dell'assicurazione obbligatoria.

6. *Controllo della soprassicurazione.*

Introdotta l'assicurazione statale degli stabili i sostenitori della statizzazione vorrebbero creare anche questo controllo per evitare, secondo loro, che in seguito a soprassicurazione si abbiano incendi di carattere speculativo; ogni polizza riguardante enti mobili dovrebbe essere sottoposta all'Istituto cantonale per controllare se le somme d'assicurazione non sono superiori al valore reale degli oggetti assicurati. Il giudice federale Jäger, che scrisse il commento della legge federale sul contratto d'assicurazione, dice che a suo parere si tratta di una disposizione arretrata col solo scopo di incassare una tassa supplementare ed il cui esito non è in

proporzione alle spese avute. Qualche Cantone della Svizzera interna conosce ancora questo controllo il cui effetto principale è quello di imporre agli assicurati tasse non indifferenti.

7. *I versamenti alle opere di spegnimento.*

Si dice che un Istituto cantonale avrà più mezzi a disposizione da investire in opere di spegnimento e da versare ai corpi pompieri. E' giusto riconoscere che parecchi Istituti cantonali sono in questo campo più attivi di quanto sia stato possibile finora alle compagnie private.

Prima di giudicare bisogna però riepilogare lo sviluppo dell'assicurazione nel corso degli anni. I Cantoni riservarono per sé quanto aveva a che fare con la profilassi incendio, contenti che le compagnie private assumessero l'assicurazione degli enti mobili, assicurazione considerata allora come molto arrischiata. In conseguenza le compagnie, quali imprese commerciali, fissarono i tassi senza tener calcolo delle spese per opere di spegnimento. Più tardi i Cantoni imposero alle compagnie la tassa di spegnimento, senza però accordare loro il diritto di poter decidere, in collaborazione con le autorità cantonali, come utilizzare queste somme. Data la situazione è ovvio che la tassa di spegnimento non possa essere aumentata ulteriormente senza che subentri un aumento sensibile dei tassi.

D'altra parte gli istituti cantonali, esigendo tassi più elevati, erano facilmente in grado di versare somme importanti come sovvenzione a opere di spegnimento. A pagare queste sovvenzioni erano in fine gli assicurati. Però, se altri istituti cantonali fondati un secolo fa, sono in grado di corrispondere attualmente certe somme come sovvenzione a opere di spegnimento, non è possibile dedurne che anche la nuova istituzione del Cantone Ticino possa farlo. Questa istituzione, se l'erezione dovesse essere decisa, sarà obbligata a calcolare con molta prudenza e mettere in riserva qualsiasi avanzo. E' difficile dire perciò da dove possa prendere i mezzi per sovvenzioni. Fondato l'Istituto cantonale, verrebbe a mancare la tassa di spegnimento versata dalle compagnie per l'assicurazione degli stabili. Attualmente le compagnie versano circa fr. 70.000.— all'anno su un capitale assicurato di 1 miliardo e 400 milioni di franchi. In questa somma sono compresi stabili e mobili; gli stabili secondo i dati delle singole compagnie ne formano i $\frac{2}{3}$ circa, ossia il Cantone invece di una tassa di spegnimento annua di fr. 70.000.— riceverebbe soltanto circa fr. 25.000.—.

Prima che il Consiglio di Stato si decidesse di studiare l'introduzione dell'assicurazione statale, le compagnie, rappresentate dal Sindacato svizzero delle compagnie d'assicurazione contro gli incendi, erano in trattative con il lod. Dipartimento delle finanze e dichiararono di essere pronte a versare un importo superiore a quello previsto dalla legge per aiutare lo Stato nella sua opera di riorganizzazione dei corpi pompieri. Queste trattative furono interrotte, ma il Sindacato è pronto a riprenderle per trovare una soluzione atta a migliorare le opere di spegnimento, ossia idranti e corpi pompieri, e a introdurre norme riguardo alla polizia del fuoco.

8. *Premi e indennizzi, bonifico dei danni prodotti dalle forze della natura.*

Le compagnie coprirono nel Cantone Ticino nell'anno 1937, secondo i dati dell'ufficio federale delle assicurazioni, enti mobili e immobili per l'importo di fr. 1.394.843.175.— e percepirono un totale di premi di fr. 871.601.—; il tasso medio ammonta dunque a —.625 ‰. Questo tasso medio si riferisce tanto all'assicurazione degli stabili quanto a quella del mobilio.

Gli stabili, costituendo un rischio minore dei mobili sono tariffati più bassi, ossia se si calcolasse separatamente il tasso medio per stabili e quello per mobili ne risulterebbe una forte differenza a favore degli stabili.

E' perciò naturale che se lo Stato toglie alle compagnie e assume per sé l'assicurazione degli stabili, meno pericolosa e meno cara di quella dei mobili, il tasso medio percepito dalle compagnie, che si riferirà soltanto all'assicurazione dei mobili, per forza aumenterà. Oltre a ciò un nuovo istituto cantonale, senza riserve, non può accordare ai suoi assicurati i tassi percepiti dalle compagnie private. Il popolo ticinese perciò verrebbe a pagare di più per l'assicurazione incendio, grazie all'introduzione dell'assicurazione statale.

Giacchè la *funzione principale dell'assicurazione non è quella di incassare premi, bensì quella di pagare indennizzi*, esaminiamo se l'introduzione dell'assicurazione statale arreca vantaggi al popolo ticinese. Abbiamo constatato che lo studio dell'introduzione dell'assicurazione statale non è stato provocato da malcontento verso le compagnie. In generale la copertura accordata dalle compagnie è uguale a quella degli istituti cantonali; vi sono però casi ove gli istituti cantonali non coprono nella misura delle compagnie private i danni cagionati da esplosioni. Chi è assicurato presso una compagnia privata è coperto contro ogni rischio d'esplosione, eccetto il rischio d'esplosione di esplosivi; questo rischio è però assicurabile mediante pagamento di un soprappremio.

Rileviamo anche il bonifico accordato gratuitamente per danni prodotti dalle forze della natura stabilito al 50 % del danno effettivo per stabili e all'80 % per mobili. L'indennizzo massimo ammonta per stabili a fr. 10.000.— e per mobili a fr. 15.000.—. Inoltre le compagnie hanno introdotto una vera e propria assicurazione contro i danni provocati dalle forze della natura per chi volesse coprirsi oltre gli importi di fr. 10.000.— o di fr. 15.000.—.

Riteniamo che sarà prevista una copertura di questi danni anche dal nuovo Istituto cantonale, ma escludiamo che possa essere accordata una copertura nella stessa misura delle compagnie private senza percepire un premio ad hoc o senza riservare per tale scopo una parte del premio incassato per l'assicurazione incendio.

9. *Lo Stato e il nuovo Istituto cantonale.*

Le considerazioni fatte sinora dimostrano che un Istituto cantonale non porta nessun vantaggio agli assicurati.

Esaminiamo ora la questione anche dal punto di vista dello Stato; benchè, francamente, l'assicurazione viene fatta per gli assicurati e non per lo Stato. Dato però che nel Cantone Ticino personalità di ogni ceto e di ogni partito di tanto in tanto invocano la fondazione di un istituto cantonale come una nuova fonte di beneficio per l'erario vogliamo esaminare anche questo punto.

Prima di tutto dichiariamo che l'Istituto cantonale non può dare benefici allo Stato, i suoi mezzi essendo per legge destinati agli scopi dell'assicurazione. Se lo Stato prelevasse parte delle entrate dell'istituto a favore della cassa cantonale, ciò sarebbe pari ad una doppia tassazione dei proprietari degli stabili.

Inoltre la fondazione di un istituto cantonale obbliga lo Stato a incorrere un rischio che sin qui non sopportava. Come detto prima, il capitale assicurato dalle compagnie ammonta a fr. 1.400.000.000 circa ad un tasso medio nel 1937 di -625 ‰; il nuovo istituto cantonale non avendo riserve non potrà accordare un tasso così basso, ma dovrà percepire almeno -85 ‰. Del capitale assicurato attualmente dalle compagnie $\frac{2}{3}$ sono stabili, ossia, compresi quelli non assicurati, circa fr. 1 miliardo.

Inoltre bisogna tenere conto del fatto che la quota dei sinistri è assai elevata nel Cantone Ticino e che le compagnie dal 1933 al 1937 in media versarono per sinistri il 90 % circa dei premi. E' pure necessario mettere a disposizione del nuovo Istituto cantonale un capitale di dotazione di almeno fr. 1.500.000.—, soprattutto per finanziare i lavori di perizia. Ciò premesso ed in base ai dati che abbiamo a disposizione, il bilancio dell'Istituto cantonale sarebbe il seguente :

Entrate

Premi 1.000.000.000.— a —.85 % ₁₀₀	fr. 850.000.—
Tassa di spegnimento delle compagnie	» 25.000.—
	<hr/>
Totale entrate	fr. 875.000.—

Uscite

Sinistri (media approssimativa per stabili negli ultimi 5 anni)	fr. 600.000.—
Spese di amministrazione	» 100.000.—
	<hr/>
Sussidi ai corpi pompieri	fr. 700.000.—
Commissioni di perizia e diversi	» 100.000.—
Interessi del capitale di dotazione 3 1/2 % di fr. 1.500.000	» 30.000.—
Ammortamento annuo del capitale di dotazione (2 1/2 %)	» 52.500.—
	» 87.500.—
	<hr/>
Totale uscite	fr. 920.000.—
Saldo passivo annuo	fr. 45.000.—

Malgrado l'aumento di quasi 40 % del tasso medio percepito attualmente dalle compagnie private per stabili e mobili o del 100 % del tasso medio per stabili soli nulla rimane a disposizione del nuovo Istituto cantonale, anzi se la percentuale dei sinistri degli ultimi 5 anni non cala, lo Stato dovrebbe sopportare annualmente una perdita di 45.000 franchi. Verranno naturalmente anche degli anni migliori, ma il calcolo fatto dimostra che sarebbe impossibile in queste condizioni di formare delle riserve tanto da poter col tempo abbassare il tasso di —.85 %₁₀₀. Ci sarà chi dirà che non abbiamo tenuto calcolo della riassicurazione. Il risultato non sarebbe migliore; la funzione della riassicurazione non è quella di coprire le continue perdite di un istituto d'assicurazione, bensì quella di aiutare a sopperire i colpi maggiori. L'istituto sarebbe, malgrado la riassicurazione, costretto ad aumentare ancora i tassi, ossia a essere molto più caro dell'attuale assicurazione privata, senza che lo Stato ne abbia un vantaggio.

Non bisogna dimenticare che sinistri di alcune centinaia di migliaia di franchi possono senz'altro capitare. Il sinistro di Bodio nel 1923 costò fr. 3.950.000.—, quello di Biasca nel 1935 fr. 295.000.— e quello di Giubiasco nel 1938 fr. 350.000.—.

Riguardo alle spese di amministrazione abbiamo tenuto conto dei bilanci di altri istituti cantonali, così anche riguardo al capitale di dotazione. Abbiamo preso in considerazione soltanto le spese di perizia correnti, perchè le spese della prima perizia generale, di molto superiori, vengono sopportate dal capitale di dotazione. Per sussidi ai pompieri abbiamo previsto fr. 100.000.— pari al minimo previsto per attuare il programma di riorganizzazione, deciso dal Consiglio di Stato.

Poi non abbiamo tenuto conto del pagamento dei danni prodotti dalle forze della natura. Nel 1937 le compagnie hanno versato più di fr. 3.000.—. Questa somma aumenterà in avvenire dato che il bonifico *per mobili* è stato aumentato dal 1. marzo di quest'anno da 70 a 80 % del danno effettivo e il massimo per ogni singolo caso da 10 a 15 mila franchi. Visto il risultato del bilancio del nuovo Istituto cantonale

è escluso che esso possa pagare gli stessi indennizzi delle compagnie per danni prodotti dalle forze della natura.

Noi è poi quasi possibile prevedere le conseguenze per l'Istituto cantonale di una catastrofe e che ciò è possibile, lo dimostrano i sinistri di Bodio, Biasca e Giubiasco, senza tenere conto di altri minori, ma non meno pericolosi.

Esaminiamo, per concludere, le conseguenze della statizzazione per il popolo del Cantone Ticino.

Le compagnie assicurano attualmente, media del 1937, ad un tasso medio di $-.625\%$ un capitale di franchi 1.400.000.000 ossia il popolo ticinese versa annualmente alle compagnie d'assicurazione contro l'incendio un importo di fr. 875.000.— circa. Tenendo conto del fatto che non tutto è assicurato aumentiamo questo capitale a fr. 1.500.000.000, il premio che dovrebbe essere pagato ammonterebbe a fr. 937.500.—.

Introdotta l'assicurazione cantonale, questo tasso medio, come detto alla cifra 8, aumenterà perchè non comprenderà più gli stabili, coperti in generale a tassi molto inferiori a quelli richiesti per mobili. Giacchè gli stabili formano i $\frac{2}{3}$ del capitale assicurato, bisogna calcolare che invece di $-.625\%$ il tasso medio percepito dalle compagnie aumenti a ca. $-.80\%$.

Ciò premesso l'assicurazione incendio dopo l'introduzione dell'istituto cantonale e preso come base un capitale a fr. 1.500.000.000.— costerà :

Stabili 1.000.000.000.— a $-.85\%$	fr. 850.000.—
Mobili 500.000.000.— a $-.80\%$	» 400.000.—
	<hr/>
	fr. 1.250.000.—

Attualmente costa o meglio costerebbe
se tutto fosse assicurato

Stabili e mobili 1.500.000.000.— a $-.625\%$	» 937.500.—
	<hr/>
	fr. 312.500.—

Ossia con l'introduzione dell'assicurazione statale il popolo ticinese dovrebbe pagare oltre 300.000.— franchi di più all'anno.

10. Conclusioni.

Queste sono le nostre considerazioni sul problema, considerazioni dettate non soltanto dalla necessità di difendere i nostri interessi ma anche, ed in modo speciale, dalla necessità di mostrare le conseguenze pratiche della statizzazione della assicurazione degli stabili.

Le nostre conclusioni sono le seguenti :

- a) lo stato attuale dell'assicurazione soddisfa in generale il pubblico;
- b) le compagnie sono pronte a collaborare con lo Stato per riorganizzare i corpi pompieri e perfezionare i mezzi di spegnimento;
- c) gli argomenti con i quali si cerca di dimostrare la necessità dell'assicurazione statale si rivelano come poco fondati nella pratica;
- d) l'introduzione dell'assicurazione non porterebbe nessun vantaggio al popolo ticinese, anzi un notevole aumento delle spese d'assicurazione;
- e) lo Stato dovrebbe assumere un grave rischio, grave soprattutto per le sue finanze, senza che ve ne sia necessità.

Di fronte a queste constatazioni ci chiediamo se realmente le Autorità vogliano assumere la responsabilità dell'introduzione di questo nuovo istituto cantonale.

Anche se i risultati saranno migliori di quelli degli ultimi 5 anni, dovranno trascorrere anni e anni prima che l'Istituto cantonale possa accordare le condizioni di cui gli assicurati godono attualmente.

I tentativi fatti a parecchie riprese per introdurre l'assicurazione statale nel Cantone Ticino e che hanno avuto tutti un esito negativo, hanno dimostrato che il popolo non è propenso ad una ulteriore statizzazione di servizi geriti soddisfacentemente dall'industria privata.

Con i sensi della nostra massima stima,

*Sindacato svizzero delle Compagnie d'assicurazione
contro gli incendi*

Il Presidente :
Dr. Müller

Il Segretario :
Kamer
